



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

REVISIONE GENNAIO 2023

Rev 1 del 05.01.2023

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adottato
dal Consiglio di Amministrazione di BMTI S.C.P.A. in data 24 gennaio 2023 con delibera n.../2023

INDICE

PREMESSA	4
1. BMTI S.C.P.A. – Attività e Organizzazione	4
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BMTI - Finalità e struttura.....	5
3. Il Codice Etico.....	8
4. I Reati Presupposto ai Sensi del D.Lgs. 231/2001	8
5. I destinatari del Modello e del Codice Etico di BMTI.....	8
6. Protocolli di Controllo.....	9
 I PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI.....	10
1. Formazione del Bilancio e Gestione degli Adempimenti Societari e Fiscali	10
1.1. Principi Generali di Comportamento	11
1.2. Flussi Informativi verso l'ODV	17
2. Gestione delle Operazioni Straordinarie.....	18
2.1. Principi Generali di Comportamento	19
2.2. Flussi Informativi verso l'ODV.....	28
3. Gestione delle Informazioni Privilegiate.....	29
3.1. Principi Generali di Comportamento	30
3.2. Flussi Informativi verso l'ODV.....	34
4. Gestione dei Rapporti con le Autorità di Vigilanza	35
4.1. Principi Generali di Comportamento	36
4.2. Flussi Informativi verso l'ODV	45
5. Gestione dei Finanziamenti Erogati da Enti Pubblici	46
5.1. Principi Generali di Comportamento	47
5.2. Flussi Informativi verso l'ODV	58
6. Gestione dei Rapporti e degli Adempimenti con la Pubblica Amministrazione.....	59
6.1. Principi Generali di Comportamento	63

6.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	79
7.	Vendita di Beni e Servizi a Soggetti Privati	80
7.1.	Principi Generali di Comportamento	81
7.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	87
8.	Gestione dei Flussi Monetari e Finanziari	88
8.1.	Principi Generali di Comportamento	89
8.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	103
9.	Gestione del Personale	104
9.1.	Principi Generali di Funzionamento	106
9.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	121
10.	Acquisti di Beni, Servizi e Consulenze	122
10.1.	Principi di Comportamento	123
10.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	140
11.	Omaggi Commerciali, Liberalità, Spese di Rappresentanza e Sponsorizzazioni	141
11.1.	Principi di Comportamento	141
11.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	155
12.	Gestione della Sicurezza IT e altri Diritti d'Autore	156
12.1.	Principi di Comportamento	159
12.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	166
13.	Gestione Ambientale	167
13.1.	Principi Generali di Comportamento	169
13.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	175
14.	Gestione Della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro	175
14.1.	Principi Generali di Comportamento	176
14.2.	Flussi Informativi verso l'ODV	183

PREMESSA

1. BMTI S.C.P.A. – Attività e Organizzazione

Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A. (di seguito, "BMTI" o "Società"), istituita ai sensi del D.M. del 6 aprile 2006 n. 174 successivamente modificato e integrato dal D.M. del 20 aprile 2012 n. 97, è il mercato telematico dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. Lo scopo generale della Borsa Merci Telematica Italiana è quello di fornire agli operatori di mercato una piattaforma telematica che consenta la gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote.

La Borsa Merci Telematica Italiana rappresenta uno strumento regolamentato ed innovativo volto a favorire l'incontro tra le proposte d'acquisto e vendita mediante un meccanismo ad asta continua che rispecchia le reali dinamiche del mercato.

Attraverso questo sistema di contrattazione si intende assicurare efficienza e razionalità ai mercati e determinare in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati.

La Borsa Merci Telematica Italiana nasce dall'esperienza di Meteora S.p.A., Società del sistema delle Camere di Commercio, costituita il 26 gennaio del 2000 con l'obiettivo di ammodernare l'ordinamento delle attuali Borse di commercio (disciplinate dalla Legge 20 Marzo 1913 n° 272 e dal successivo regio decreto del 4 Agosto 1913 n° 1068) attraverso la gestione di un mercato telematico di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

Dopo alcuni anni di sperimentazione, ed a seguito degli importanti risultati di mercato conseguiti, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con il D.M. 174/06, ha istituito ufficialmente la Borsa Merci Telematica Italiana, attribuendo a Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. (BMTI S.C.p.A.) la funzione di Società gestrice della piattaforma telematica di negoziazione.

Con il D.M. 174/06, è stata inoltre istituita la Deputazione Nazionale, organismo di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa Merci Telematica Italiana.

Successivamente, il D.M. 97/12 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto una serie di modifiche ed integrazioni al decreto 174/06.

L'Organo al vertice del sistema di governo aziendale è il Consiglio di Amministrazione, che ha competenza esclusiva per le materie previste dallo Statuto. All'attuazione delle strategie deliberate

dal Consiglio di Amministrazione sovrintendono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale opera nell'ambito dei poteri conferiti dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Le principali attività di BMTI S.c.p.A. sono:

- predisposizione, organizzazione e gestione della piattaforma telematica di negoziazione della Borsa merci telematica italiana;
- realizzazione di analisi e studi con la finalità di diffondere, comprendere e monitorare l'andamento dei prezzi e le dinamiche di mercato, basandosi sul prezioso patrimonio informativo rappresentato dalla banca dati dei prezzi all'ingrosso delle Camere di commercio, dalle quotazioni relative alle contrattazioni concluse sulla Borsa merci telematica italiana, dai dati che derivano dalle rilevazioni effettuate quotidianamente nei mercati all'ingrosso italiani e su un'importante rete di contatti con operatori dei diversi mercati;
- supportare il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero per lo sviluppo Economico, in attività per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati. Ne è un esempio il supporto alle attività delle Commissioni Uniche Nazionali, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 51/2015 coordinato con la Legge di conversione 91/2015;
- supportare il sistema camerale italiano nelle attività di monitoraggio, regolazione e trasparenza dei mercati;
- know-how sharing.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BMTI - Finalità e struttura

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello") adottato da BMTI ed è redatto, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, D.Lgs. 231/2001), dal Consiglio di Amministrazione con delibera 20/2017 del 14 novembre 2017.

La Società è da tempo determinata ad aderire alle previsioni dettate dal Legislatore nella normativa richiamata e ad attuare i principi di corretta gestione affermati dal D.Lgs. 231/2001 e a migliorare il proprio sistema di *corporate governance*, al fine di coniugare il raggiungimento dei migliori risultati con la piena conformità alle normative e al rispetto dei più elevati *standard* etici. L'attuale edizione del Modello tiene in espressa considerazione le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia.

Il Modello è suddiviso in:

- a) Parte Generale;
- b) Parte Speciale.

La Parte Generale si compone di due sezioni:

- I) "Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello", sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- II) "L'adozione del Modello da parte di BMTI", sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato da BMTI.

La Parte Speciale ha l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate dal Decreto.

La Parte Speciale si compone di 14 sezioni, ciascuna riferita a uno specifico processo aziendale oggetto di mappatura.

La Parte Speciale è così strutturata al fine di garantire un efficace e rapido aggiornamento dei Protocolli che disciplinano le attività della Società, ad esempio in conseguenza di modifiche dell'organizzazione societaria o dell'evoluzione legislativa.

La presente Parte Speciale del Modello, in aggiunta ai principi contenuti nel Codice Etico e nelle procedure e prassi adottate, inclusi i regolamenti interni e gli ordini di servizio, provvede a fornire ai Destinatari indicazioni in ordine ai principi comportamentali e di controllo e ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, "OdV") con particolare riferimento alle aree a rischio individuate.

Nello svolgimento delle attività, i Destinatari (per l'individuazione dei Destinatari vedasi successivo paragrafo 1.5) sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei protocolli di cui alla presente Parte Speciale del Modello, anche a quanto contenuto nel Codice Etico e nelle procedure operative relative alle aree di attività a rischio.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi, ivi incluse quelle strumentali, intendendosi per queste ultime rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può realizzare la commissione di una delle richiamate condotte illecite, nonché le aree in cui potrebbero configurarsi le *condizioni, le occasioni o i mezzi* per la commissione

delle medesime condotte. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nei documenti di mappatura quali la “matrice del profilo di rischio potenziale”¹.

Nella matrice, oltre a un’illustrazione delle attività di competenza di ciascuna area e servizio, sono identificati i profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato e di illecito amministrativo.

Considerato l’ambito di attività di **BMTI**, è stata esclusa la possibilità di realizzazione delle condotte criminose di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico ex art. 25-*quater* del richiamato D.Lgs. 231/2001, delle condotte criminose di cui all’art. 12 della Legge n. 9/2013, nonché della commissione dei reati cosiddetti “transnazionali” ex art. 10 Legge. 146/2006. Nondimeno, si ritiene che i presidi implementati da **BMTI**, atti a prevenire gli illeciti sopra indicati, risultino idonei anche alla prevenzione dei reati richiamati dall’art. 25-*quater* nonché dei reati “transnazionali”.

Sono stati ritenuti altresì remoti i rischi di realizzazione dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1), i reati ambientali (al netto di quelli concernenti la gestione dei rifiuti e le sostanze lesive dell’ozono) le frodi sportive (art. 25 *quaterdecies*), razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*), il contrabbando (art. 25 *sexdecies*), le frodi IVA in danno dell’U.E. (art. 25 *quinqüesdecies*), Frode in agricoltura (art. 24); Peculato (art. 25), delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 *octies*1), Delitti contro il patrimonio culturale - inserito nel Decreto ad opera della L. 22/2022, con i nuovi artt.li 25-*septiesdecies* e *duodecies* del Decreto, Delitti contro l’industria e il commercio – art. 25-bis.1 del Decreto commessi nell’interesse o a vantaggio della Società medesima.

Per quanto, invece, concerne gli illeciti contro la libertà individuale (Art. 25-*quinqüies*), si è ritenuto che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio di **BMTI** eccezion fatta che per **l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis c.p..**

Pertanto, con riferimento alle suddette fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, è apparso esaustivo il richiamo all’insieme dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico allegato, ove si vincolano tutti Destinatari al rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera e dei valori di integrità, onestà, correttezza e buona fede.

3. Il Codice Etico

Il Codice Etico adottato da **BMTI**, Allegato I, quale parte integrante del Modello, contiene i principi generali e le norme di comportamento cui la stessa riconosce valore etico positivo e a cui debbono conformarsi tutti i Destinatari.

4. I Reati Presupposto ai Sensi del D.Lgs. 231/2001

I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono indicati nel catalogo dei reati, Allegato II, quale parte integrante del Modello.

5. I destinatari del Modello e del Codice Etico di BMTI

Le regole contenute nel Modello sono vincolanti per tutti gli Organi della Società (Soci, Amministratori, Sindaci, etc.), per tutti i suoi Dipendenti, ivi compresi i Dirigenti apicali e non (di seguito denominato "Personale"), nonché per tutti coloro che, pur non essendo Dipendenti della Società, operano direttamente o indirettamente con la stessa, ad esempio Collaboratori a vario titolo, Consulenti, Fornitori. Il Personale e i Terzi Destinatari si indicano, di seguito, cumulativamente, "Destinatari" del presente Modello.

Tutti i Destinatari sono tenuti a osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare le regole contenute nel Modello, redatto in conformità alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, nonché ai valori e ai principi etici a cui **BMTI** si ispira, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico.

Il rispetto delle norme del Modello e del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2104 e ss. del Codice Etico civile e dell'art. 6 del CCNL.

Con particolare riguardo ai Terzi Destinatari e comunque a qualunque altro interlocutore, **BMTI** provvede a far sottoscrivere clausole e/o comunque dichiarazioni contenute e/o allegate ai rispettivi contratti volte per un verso a formalizzare l'impegno al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del

Codice Etico e, per l'altro verso, a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale che verranno applicate a seguito della violazione di tale impegno. La Società curerà la definizione e il costante aggiornamento delle predette clausole.

6. Protocolli di Controllo

Le procedure, i regolamenti interni, gli ordini di servizi, le istruzioni di lavoro, i manuali, i *vademecum* e ogni altro documento analogo codificato da **BMTI** ha come obiettivo la definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la gestione delle attività e dei processi "sensibili".

Tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto Soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell'azienda tra cui, a mero titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc.

La dinamicità del sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento, che si riflette, unitamente alle esigenze espresse nella parte generale, nella necessità di adeguamento del presente modello, disciplinata nella Parte Generale del Modello.

Il sistema procedurale nel suo complesso ha natura obbligatoria e non derogabile per tutti i Destinatari.

Il sistema procedurale specifica le principali linee guida, sia di natura generale che puntuale, con cui l'azienda organizza e controlla le attività gestionali.

Il sistema procedurale è lo strumento primario con cui la Società indirizza e controlla la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole "operazioni", intendendo come tali le "unità minime di lavoro" che compongono un'attività.

I PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

1. Formazione del Bilancio e Gestione degli Adempimenti Societari e Fiscali

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di formazione e gestione degli adempimenti societari e fiscali.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata).

Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Tenuta della contabilità generale e predisposizione del bilancio civilistico, anche in occasione di operazioni straordinarie.
REATI IPOTIZZABILI
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • Fatti di lieve entità (art. 2621-<i>bis</i> c.c.) • Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.) • Reati tributari (artt.li 2,3,8,10,11 DLgs 74/2000)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Consiglio di Amministrazione • Direttore • U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting • U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari • U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo • Collegio Sindacale • Assemblea dei Soci

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione dei rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio.
REATI IPOTIZZABILI
• Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.) • Reati tributari (art. 11 DLgs 74/2000)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CdA**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari**
- **U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo**

ATTIVITA' SENSIBILE

Rapporti con Amministratori, direttori generali e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

REATI IPOTIZZABILI

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bisc.c*)**
- **Reati tributari (artt.li 2,3,8,10,11 DLgs 74/2000)**

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CdA**
- **Direttore**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari**
- **U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo**

1.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra indicate sono indicati all'art. 25-*ter* del D.Lgs 231/2001, "Reati societari".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in tre sezioni: una prima riferita ai reati societari, una seconda relativa al solo reato di corruzione tra privati, tenuto conto degli aspetti peculiari di questo delitto rispetto agli altri reati societari ed una ai reati tributari.

i) Reati Societari (false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., fatti di lieve entità ex art. 2621- *bis* c.c., illecita influenza sull'Assemblea ex art. 2636 c.c. e impedito controllo ex art. 2625 comma 2 c.c.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati societari sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 2621 (false comunicazioni sociali), 2621-*bis* (fatti di lieve entità), 2636 (illecita influenza sull'Assemblea) e art. 2625 comma 2 (impedito controllo) c.c., richiamati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare i principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423 (redazione del bilancio), 2423-*bis* (principi di redazione del bilancio), 2423-*ter* (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) c.c., nonché il principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. c.c.);
- trasmettere al Consiglio di Amministrazione, della bozza di bilancio;
- giustificare ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei Terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà Assembleare;
- comunicare qualsivoglia situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società, anche soltanto potenziale;
- rispettare le norme di Legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento delle attività dirette alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da rappresentare a tutti

gli interlocutori un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- rispettare le norme di Legge e i Regolamentari vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- agevolare il controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di vigilanza.

In particolare, è previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue eventuali controllate, nonché sulla loro attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società e/o delle sue eventuali controllate fuori dai casi previsti dalla Legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti - o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o, se divenisse applicabile, della Società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà Assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle Leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza e/o degli Enti pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l'attività

aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza o degli Enti incaricati del controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

I Destinatari, qualora se ne configuri l'applicabilità, sono inoltre tenuti al rispetto e all'applicazione di tutti i modelli e i processi di controllo interno attuati ai fini di garantire la correttezza delle comunicazioni finanziarie aziendali.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati societari sopra citati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* che obblighino la terza Parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

E' infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al Soggetto di interpellare

il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) e Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione del reato di corruzione tra privati, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra privati di cui all' art. 2635 c.c. richiamato dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2017, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (Referenti apicali o Soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private o Enti privati, è vietato porre in essere:

- qualsiasi azione, anche solo tentata, volta a sollecitare o ricevere, anche per interposta Persona, dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità, ovvero accettarne la promessa;
- ogni condotta, anche solo tentata, preordinata ad offrire o promettere, anche per interposta Persona, denaro o altra utilità non dovuta;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di Soggetti segnalati dall'interlocutore/Referente privato, al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).

Rispetto ai c.d. "processi strumentali", intendendosi per questi ultimi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può determinare la commissione di una delle richiamate condotte illecite,

nonché le aree in cui potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione delle medesime condotte alla realizzazione dei rischi in analisi (tra cui ad esempio il rimborso di spese, spese di rappresentanza, gli atti di liberalità e i contratti con i Terzi Destinatari), si applicano i principi nel seguito descritti.

La Società definisce, attraverso opportune *policies* aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai Dipendenti. Coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati di corruzione, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali a Enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai Soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei Beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

E' inoltre fatto divieto di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati; è fatto altresì divieto di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

I contratti stipulati con Terzi Destinatari (identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse, ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

1.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e fiscali informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

2. Gestione delle Operazioni Straordinarie

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione delle operazioni straordinarie (ad esempio assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.).

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata).

Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Operazioni straordinarie.
REATI IPOTIZZABILI
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 <i>bis</i> c.c.) • Reati tributari (art. 11 DLgs 74/2000)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Consiglio d'Amministrazione • Assemblea dei Soci • U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting • U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari • U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo

ATTIVITA' SENSIBILE
Operazioni straordinarie.
REATI IPOTIZZABILI
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Reati tributari (art. 11 DLgs 74/2000)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Consiglio d'Amministrazione**
- **Assemblea dei Soci**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari**
- **U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo**

ATTIVITA' SENSIBILE

- **Attività con Soggetti Terzi nei processi di investimento o disinvestimento mediante l'assunzione di partecipazioni in azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio.**

REATI IPOTIZZABILI

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**
- **Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)**
- **Impiego di utilità illecite (art. 648 *ter* c.p.)**
- **Autoriciclaggio art. 648 *ter.1* c.p.)**

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Consiglio d'Amministrazione**
- **Assemblea dei Soci**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari**
- **U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo**

2.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 25- *ter* del D.lgs 231/2001, "Reati societari", all'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ed all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 "Reati tributari".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in due sezioni: una prima riferita ai reati societari e una seconda relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, per i reati tributari valgono i principi sia relativi ai reati societari che di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

- i) Reati societari (False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., fatti di lieve entità ex art. 2621- *bis* c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 c.c., indebita restituzione di conferimenti ex art. 2626 c.c., formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c., illecita influenza sull'Assemblea ex art. 2636 c.c., omessa comunicazione del conflitto di interessi ex art. 2629- *bis* c.c., operazioni in pregiudizio dei creditori ex art. 2629 c.c.).
- ii) Reati tributari (Decreto legislativo del 10/03/2000 - N. 74, Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili; Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati societari sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 2621 (false comunicazioni sociali), 2621-*bis* (fatti di lieve entità), 2627 (illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 2626 (indebita restituzione di conferimenti), 2632 (formazione fittizia del capitale), 2636 (illecita influenza sull'Assemblea), 2629-*bis* (omessa comunicazione del conflitto di interessi) e art. 2629 (operazioni in pregiudizio dei creditori) c.c. richiamati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, Decreto legislativo del 10/03/2000 - N. 74, Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifice; Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili; Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) o possano in astratto diventarlo.

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare i principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423 (redazione del bilancio), 2423-*bis* (principi di redazione del bilancio), 2423-*ter* (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) c. c., nonché il principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. c. c.);
- giustificare ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei Creditori e dei Terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà Assembleare;
- comunicare qualsivoglia situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società, anche soltanto potenziale;
- rispettare le norme di Legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento delle attività dirette alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da rappresentare a tutti gli interlocutori un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare le norme di Legge e i regolamentari vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- agevolare il controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di vigilanza.

Con particolare riferimento alle operazioni straordinarie è previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue eventuali controllate, nonché sulla loro attività;

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società e/o delle sue eventuali controllate fuori dai casi previsti dalla Legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti - o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà Assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle Leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza e/o degli enti pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza o degli enti incaricati del controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti

ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

I Destinatari, qualora se ne configuri l'applicabilità, sono inoltre tenuti al rispetto e all'applicazione di tutti i modelli e i processi di controllo interno attuati ai fini di garantire la correttezza delle comunicazioni finanziarie aziendali.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati societari sopra descritti), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

In particolare,

con riferimento alle fattispecie di DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE FALSE, occorre verificare:

- prezzo dei beni acquistati rispetto a quello di mercato,
- esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti),
- oggetto d'attività del fornitore in relazione con quanto fatturato,
- corrispondenza commerciale,
- individuazione dell'interlocutore (email, posizione all'interno del fornitore).

Con riferimento alle fattispecie di DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI, occorre verificare:

- simulazioni oggettive (ad es. operazioni qualificate secondo schemi giuridici diversi rispetto a quello effettivo),
- simulazioni soggettive (soggetti interposti),
- documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa.

Con riferimento alla fattispecie di OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI occorre verificare:

- tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri,
- scritture contabili,
- segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.

Con riferimento alla fattispecie di SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE occorre verificare:

- alienazioni (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni,
- cessioni e operazioni straordinarie,
- identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori).

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

iii) Ricettazione (ex art. 648 c.p.), riciclaggio (ex art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (ex art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (ex art. 648-ter1 c.p.); Reati tributari (Decreto legislativo del 10/03/2000 - N. 74, Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili; Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio,

sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

iv) È fatto divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648-*bis* (riciclaggio), 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648-*ter1* (autoriciclaggio) c.p. richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, e Reati tributari (Decreto legislativo del 10/03/2000 - N. 74, Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili; Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) di cui all'art. 25 quinquiesdecis DLgs 231/01, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, ogni flusso finanziario in entrata e in uscita dalla Società, con specifico riguardo alle operazioni straordinarie, deve essere legittimo e posto in essere nel rispetto della vigente normativa, tracciato, ricostruibile *ex post*, adeguatamente motivato, autorizzato e rispondente alle effettive esigenze aziendali.

Parimenti devono essere adeguatamente formalizzati e tracciabili, in appositi documenti, atti o contratti i rapporti e le operazioni di natura commerciale o finanziaria con terze parti sottostanti ai flussi finanziari in entrata o in uscita, come pure i rapporti e le eventuali operazioni di natura *intercompany* o con i Soci.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- ottemperare a quanto stabilito dalle norme di Legge e dalle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con Fornitori/Clienti/Partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;
- non intrattenere rapporti commerciali con Soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

La Società, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico:

- è stata implementata la modulistica di gestione dell'anagrafica di Clienti e Fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi con richiesta di verifica della correttezza e corrispondenza dell'IBAN;
- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, ovvero di investimento, in particolare quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario ma attraverso operazioni quali ad esempio finanziamenti da parte di Soci o di Soggetti Terzi, eventuali finanziamenti *intercompany* o eventuali strutture di *cash-pooling*:
 - siano effettuate nel rispetto della Legge;
 - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie e nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione, in relazione alle esigenze di natura strategica e operativa della Società;
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle Controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da Soci o abbiano natura *intercompany*) e delle caratteristiche dell'operazione;
 - siano gestite fornendo agli Organi societari e di controllo (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto;
 - siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o Soggetti a ciò espressamente delegati;
 - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi. Gli stessi principi si applicano nel caso di finanziamenti eventualmente erogati dalla Società a Terzi o in ambito *intercompany*;
- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale (quali, ad esempio, aumenti di capitale, anche mediante conferimenti), anche quando finalizzate ad operazioni straordinarie, siano effettuate nel rispetto della Legge e dello statuto, gestite fornendo agli Organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale), adeguati flussi informativi, deliberate dagli Organi a ciò preposti e poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;
- prevede modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede

contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;

- nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di Fornitori, Clienti e Partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) procede attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;
- procede ad accordi negoziali con i Partner aventi sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr. "*black list*" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della Controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a Società terze;
- comunica all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "*black list*" (cfr. D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010).

Con particolare riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio si segnala che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie di reato di natura colposa/non-colposa o contravvenzioni (nei limiti indicati dalla legge), anche collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di "autoriciclaggio" nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa).

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* che obblighino la terza Parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

E' infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

2.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di formazione di gestione delle operazioni straordinarie informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

All'OdV deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale, o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

- operazioni societarie di natura straordinaria;
- attivazione di finanziamenti da parte di Soci o Terzi di natura non bancaria, ovvero finanziamenti *intercompany*;
- operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti);
- altre operazioni o flussi finanziari di natura straordinaria;
- operazioni di investimento di particolare rilevanza;
- eventuali PVC o adesioni a PVC.

L'OdV, almeno una volta all'anno, e ogniqualvolta lo ritenga opportuno, chiederà un incontro con il Collegio Sindacale per approfondire tematiche ritenute rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, rispetto agli elementi oggetto del presente capitolo.

3. Gestione delle Informazioni Privilegiate

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione delle informazioni privilegiate. A tale riguardo si segnala che:

- è considerata "informazione riservata" qualunque notizia di carattere confidenziale inerente a Società controparti (a titolo esemplificativo, è da considerarsi riservata la conoscenza di un progetto, una proposta, un'iniziativa, una trattativa, un'intesa, un impegno, un accordo, un fatto o un atto, anche se futuro o incerto, attinente la sfera di attività dell'emittente quotato e delle Società da essa controllate, che non sia di dominio pubblico);
- le "informazioni privilegiate" costituiscono un sottoinsieme delle informazioni riservate. Per informazione privilegiata si intende "ogni informazione dal carattere preciso, che non sia stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". Pertanto, un'informazione riservata è qualificabile come privilegiata, se una volta resa pubblica, un investitore ragionevole potrebbe utilizzare la stessa tra gli elementi su cui fondare le proprie scelte di investimento.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Accesso ad informazioni privilegiate relative agli strumenti finanziari quotati e non e/o emittenti quotati e non, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta.
REATI IPOTIZZABILI
• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) • Manipolazione di mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Consiglio d'Amministrazione • Assemblea dei Soci

3.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 25-*sexies* del D.lgs 231/2001, "Reati di abuso di mercato" e all'art. 25-*ter* del D.lgs 231/2001 "Reati societari".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in due sezioni: una prima riferita al delitto di aggiotaggio (inserito nel novero dei reati societari) e una seconda relativa ai reati di abuso di mercato.

i) Reati societari (aggiotaggio ex art. 2637 c.c.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati societari sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 2637 (aggiotaggio) c.c. richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 o possano in astratto diventarlo.

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare i principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423 (redazione del bilancio), 2423-bis (principi di redazione del bilancio), 2423-ter (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) c.c., nonché il principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. c. c.);
- giustificare ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei Terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà Assembleare;
- comunicare qualsivoglia situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società, anche soltanto potenziale;
- rispettare le norme di Legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento delle attività dirette alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da rappresentare a tutti gli interlocutori un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare le norme di Legge e i regolamentari vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- agevolare il controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di vigilanza.

I Destinatari, qualora se ne configuri l'applicabilità, sono inoltre tenuti al rispetto e all'applicazione di tutti i modelli e i processi di controllo interno attuati ai fini di garantire la correttezza delle comunicazioni finanziarie aziendali.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di agiotaggio), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse, ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 e manipolazione di mercato ex art. 185 D.Lgs. n. 58/1998).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di abuso di mercato sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei a integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 184 (abuso di informazioni privilegiate) e 185 (manipolazione di mercato) ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998, richiamati dall'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001 o possano in astratto diventarlo.

In particolare, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti in operazioni su strumenti finanziari quotati e non, e siano a conoscenza di informazioni che potrebbero essere configurate quali privilegiate, devono operare nel rispetto delle normative applicabili e in particolare devono:

- gestire le informazioni privilegiate ed effettuare le operazioni sugli strumenti finanziari esclusivamente nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia;
- mantenere riservati i documenti contenenti le informazioni privilegiate e le informazioni stesse, senza comunicarle a Terzi né utilizzarle direttamente o indirettamente per finalità estranee al proprio ufficio e/o al di fuori del normale esercizio della propria funzione né divulgarle al mercato;
- osservare le eventuali disposizioni dettate dall'emittente.

È fatto esplicito divieto di:

- diffondere sia ad altro Personale sia all'esterno della Società, attraverso qualsiasi canale informativo, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Società, ai Clienti, ai Fornitori e/o ai relativi strumenti finanziari;
- diffondere informazioni privilegiate ovvero documenti contenenti tali informazioni;
- utilizzare informazioni privilegiate di cui si è venuti a conoscenza direttamente o indirettamente, per finalità estranee al proprio ufficio e/o al di fuori del normale esercizio della propria funzione, o divulgarle al mercato;

- realizzare operazioni che consentano, tramite l'azione di una o più Persone che agiscono di concerto oppure il ricorso ad artifici e inganni, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari quotati e non ad un livello anomalo o artificiale.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi.
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

3.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione di informazioni privilegiate informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a

conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

4. Gestione dei Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (Autorità Garante per la Concorrenza, Autorità Garante per la Privacy, l'Autorità Garante per le Comunicazioni, Consob, ecc.)
REATI IPOTIZZABILI
• Ostacolo all'esercizio delle Funzioni delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.) • Truffa (art. 640 comma 2, n. 1, c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Segreteria, Servizi generali ed Affari societari

ATTIVITA' SENSIBILE
Accertamenti e ispezioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (Autorità Garante per la Concorrenza, Autorità Garante per la Privacy, l'Autorità Garante per le Comunicazioni, Consob, ecc.)
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CdA**
- **Direttore**
- **U.O. Segreteria, Servizi generali ed Affari societari**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e budgeting**

4.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra indicate sono indicati all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" e all'art. 25-ter "Reati societari".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono contenuti in due sezioni: una prima riferita alla corruzione per l'esercizio della funzione, alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e una seconda relativa al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di vigilanza.

i) Reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio ex art. 320 c.p., istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p., traffico di influenze illecite ex art. 346 bis cp.).

Il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio possono essere entrambi Soggetti attivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Codice Etico penale definisce all'art. 357 c.p. il pubblico ufficiale come colui il quale "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", mentre, all'art. 358 c.p., qualifica l'incaricato di pubblico servizio come colui che "*a qualunque titolo, presta un pubblico servizio*". Tuttavia, l'accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei Soggetti attivi in essa operanti deve intendersi, ai presenti fini, come estensiva.

Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, affrontato il tema della qualificazione degli "Enti pubblici" e dei Soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura "pubblica" dell'Ente non sia configurata direttamente dalla Legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di "Ente pubblico in senso stretto".

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare "in concreto" e non solo "in astratto", rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di Soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Con particolare riguardo alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, queste ultime rientrano nel novero della Autorità amministrative indipendenti. Tali enti, secondo la giurisprudenza e dottrina unanime, pur conservando taluni tratti peculiari, sono assimilabili alla Pubblica Amministrazione in quanto esercitano prevalentemente funzioni pubbliche.

Le Autorità amministrative indipendenti operano in ambiti di particolare rilevanza costituzionale o di elevato contenuto tecnico, tali da esigere una posizione di autonomia e indipendenza rispetto al Governo, allo scopo di garantire maggiore imparzialità negli interessi coinvolti. Nell'esercizio della funzione amministrativa, le suddette Autorità svolgono altresì un potere di vigilanza sull'attività delle imprese controllate, effettuato ad esempio mediante la richiesta di notizie e di informazioni, attraverso l'esame di atti e documenti, oppure convocando le Persone coinvolte nell'attività oggetto di indagine.

Qualora l'Autorità, attraverso l'esercizio del potere di vigilanza, riscontri la commissione di un illecito, essa può infliggere una sanzione alla Società che lo ha commesso.

Sono Autorità di Pubblica Vigilanza, ad esempio: Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Consob, Autorità Garante per le Comunicazioni, ecc.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 320 (corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione), 319-*quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p. richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti dell'Autorità Pubblica di Vigilanza per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative;
- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalla Legge e dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro Familiari e alle Persone strettamente legate ad essi, che possa influenzare, anche solo in modo potenziale, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti dell'Autorità di Pubblica Vigilanza, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- offrire o promettere denaro o vantaggi di altra natura a seguito di pressioni illecite da parte dei rappresentanti dell'Autorità di Pubblica Vigilanza;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi in quanto indicati da rappresentanti dell'Autorità Pubblica di Vigilanza come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- richiedere, fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;

- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex Dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In un'ottica di trasparenza, i divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti ((familiari e/o Persone strettamente legate ai rappresentanti dell'Autorità di Pubblica Vigilanza).

Inoltre, nei confronti dell'Autorità di Pubblica Vigilanza è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errore l'Autorità di Pubblica Vigilanza durante l'esercizio legittimo dei poteri pubblici;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni dell'Autorità di Pubblica Vigilanza;
- fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di influenzare le decisioni dell'Autorità di Pubblica Vigilanza.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di comunicazione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega, potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali Soggetti specifica procura.

In relazione ai rimborsi spese sostenuti da Dipendenti o Collaboratori, con particolare riferimento a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso attraverso delle opportune *policy* aziendali.

I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa in caso di ispezioni, accertamenti e contenziosi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli enti in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i Soggetti aziendali a ciò preposti;
 - autorizzate e sottoscritte da parte dei Soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
 - complete, veritiere e corrette;
 - ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
 - adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari responsabili di funzione;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella Controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- assicurare che gli adempimenti richiesti dagli Enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente attuati; informare prontamente il proprio Responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'Ente e concordare conseguentemente con il proprio Responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'Ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- in caso di ispezioni, verifiche o accertamenti, la Società identifica, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe in essere, il Referente interno per l'ispezione.

Il Referente e gli altri responsabili di funzione eventualmente coinvolti nell'ispezione devono attenersi alle seguenti condotte:

- tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
- assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni Soggettive;
- non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
- non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con Soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;
- non elargire né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
- non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
- non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del Soggetto beneficiario, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali ad enti ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Enti;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di pressioni illecite o di tentata induzione da parte di un pubblico Funzionario a dare o promettere denaro o altra utilità, il Soggetto deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Reati societari (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di vigilanza ex art. 2638 comma 1 e 2 c.c.)

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati societari sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche), o possano in astratto diventarlo.

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare i principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423 (redazione del bilancio), 2423-*bis* (principi di redazione del bilancio), 2423-*ter* (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) c. c., nonché il principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. c. c.);
- giustificare ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei Terzi in genere;
- comunicare qualsivoglia situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società, anche soltanto potenziale;
- rispettare le norme di Legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento delle attività dirette alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da rappresentare a tutti gli interlocutori un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare le norme di Legge e i regolamentari vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di vigilanza.

In particolare, è previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue eventuali controllate, nonché sulla loro attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti - o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà Assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle Leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza e/o degli Enti pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza o degli enti incaricati del controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

I Destinatari, qualora se ne configuri l'applicabilità, sono inoltre tenuti al rispetto e all'applicazione di tutti i modelli e i processi di controllo interno attuati ai fini di garantire la correttezza delle comunicazioni finanziarie aziendali.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati societari sopra citati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al Soggetto di interpellare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) e Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

4.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

5. Gestione dei Finanziamenti Erogati da Enti Pubblici

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione dei finanziamenti erogati da enti pubblici (ad esempio contributi agevolati, sgravi contributivi, contributi e finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo, per interventi in merito alla prevenzione di rischi ambientali e di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o anche per la realizzazione di formazione mediante utilizzo dei fondi a disposizione della contrattazione collettiva, dei fondi interprofessionali, ecc.). All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali sub processi (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici, contributi agevolati e simili.
REATI IPOTIZZABILI
• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 <i>terc.p.</i>) • Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n.1, c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato di altro ente pubblico (art. 640 <i>terc.p.</i>)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore

ATTIVITA' SENSIBILE
Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici, contributi agevolati e simili.
REATI IPOTIZZABILI
• Malversazione a danno dello Stato (art. 316 <i>bis</i> c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CdA**
- **Direttore**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo**

ATTIVITA' SENSIBILE

Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici, contributi agevolati e simili.

REATI IPOTIZZABILI

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**
- **Corruzione per atto contrario ai doveri di Ufficio (art. 319 c.p.)**
- **Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**
- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CdA**
- **Direttore**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo**

5.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in due sezioni: una prima che si riferisce alla indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, alla truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e malversazione a danno dello Stato; una

seconda che si riferisce alla corruzione per l'esercizio della funzione, alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e alla corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio.

i) "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee ex art. 640 comma 2, n.1, c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., frode informatica in danno dello Stato di altro Ente pubblico ex art. 640-ter c.p., malversazione a danno dello Stato ex art. 316-bis c.p., frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.).

E' indispensabile premettere che i delitti sopra indicati comportano sempre un danno di tipo patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, i Destinatari, nell'ambito della propria attività, sono tenuti ad osservare in primo luogo le norme di comportamento indicate nel paragrafo *ii)* concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In secondo luogo, i reati in esame rientrano, come sopra specificato, anche nell'ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati personali. Pertanto, i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati sono tenuti, nell'ambito della propria attività, anche al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

i) E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 640 comma 2, n.1 c.p. (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee) 640-bis c.p (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)., 640-ter c.p. (frode informatica in danno dello Stato di altro ente pubblico), 316-bis c.p.(malversazione a danno dello Stato) e art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

I Destinatari che rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai Soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione e conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Le informazioni devono essere trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da Soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi della Società ed al trattamento di qualsivoglia dato Personale.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei sopracitati Soggetti di:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi della Società);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che Terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo Soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile della sicurezza informatica, alla modifica periodica della password;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile per la sicurezza informatica;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte della

Società al Dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;

- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di Terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- non utilizzare i sistemi informativi aziendali per l'attuazione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie di concorrenza sleale nei confronti dei *competitors* di **BMTI**.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al Soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

Inoltre, **BMTI**, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dalla Società;
- stabilire le modalità di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, sconsigliando vivamente l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- stabilire la periodicità di modifica della suddetta *password*, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella *password*;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi.
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;

- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio ex art. 320 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p., traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p..).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio possono essere entrambi Soggetti attivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Codice Etico penale definisce all'art. 357 c.p. il pubblico Ufficiale come colui il quale "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", mentre, all'art. 358 c.p., qualifica l'incaricato di pubblico servizio come colui che "*a qualunque titolo, presta un pubblico servizio*".

Tuttavia, l'accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei Soggetti attivi in essa operanti deve intendersi, ai presenti fini, come estensiva. Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, affrontato il tema della qualificazione degli "Enti pubblici" e dei Soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura "pubblica" dell'Ente non sia configurata direttamente dalla Legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di "ente pubblico in senso stretto".

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare "in concreto" e non solo "in astratto", rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di Soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte dei Destinatari del presente protocollo e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il fatto che l'attività dell'ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con Organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi Soggetti; il fatto che l'Ente derivi dalla trasformazione di "ente pubblico economico" (ad es., ENI, ENEL) fino a quando sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario; il fatto che l'Ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione; il fatto che l'Ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che possa godere di c.d. "istituti di privilegio" ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico; il fatto che l'Ente, ed i Soggetti attivi in esso operanti, svolgano attività ricollegabili a interessi pubblici ed, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la sanità;
 - l'igiene pubblica;
 - la protezione civile;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
 - le dogane;
 - l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
 - i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi;
 - i servizi di supporto ed erogazione in merito all'assistenza e la previdenza sociale;
 - l'istruzione pubblica;
 - le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di pubblico servizio: Dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della commissione gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione, militari della guardia di finanza o NAS, militari dei carabinieri, vigili urbani, componenti dell'ufficio tecnico del comune,

curatore (in qualità di organo del fallimento), operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale, medico dipendente del servizio sanitario nazionale, ispettore ASL, vigili del fuoco, ecc.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 320 (corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio) c.p., art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite), richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative;
- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalla Legge e dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari e/o alle Persone strettamente legate ad esse, che possa influenzare, anche solo in modo potenziale l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine

di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

- offrire o promettere denaro o vantaggi di altra natura a seguito di pressioni illecite da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex Dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (familiari e/o Persone strettamente legate ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione).

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore durante lo svolgimento legittimo dei pubblici poteri;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione per l'erogazione di finanziamenti, contributi agevolati e ogni altra forma di erogazione di denaro pubblico;

- fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ovvero destinare erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di comunicazione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito con apposita delega potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali Soggetti specifica procura.

In relazione ai rimborsi spese sostenuti da Dipendenti o Collaboratori, con particolare riferimento a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso attraverso delle opportune *policy* aziendali.

I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente alla gestione dei finanziamenti, contributi agevolati e ogni altra forma di erogazione di denaro pubblico i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i Soggetti aziendali a ciò preposti;
 - autorizzate e sottoscritte da parte dei Soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
 - complete, veritiere e corrette;
 - ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
 - adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari responsabili di funzione;

- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- assicurare che gli adempimenti richiesti dagli enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente attuati; informare prontamente il proprio Responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'ente e concordare conseguentemente con il proprio Responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- in caso di ispezioni, verifiche o accertamenti, la Società identifica, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe in essere, il Referente interno per l'ispezione. Il Referente e gli altri responsabili di funzione eventualmente coinvolti nell'ispezione devono attenersi alle seguenti condotte:
 - tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
 - assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni Soggettive;
 - non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
 - non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con Soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;
 - non elargire né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
 - non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
 - non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del Soggetto beneficiario, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali ad enti ovvero sponsorizzazione

degli stessi, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Enti;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

I contratti stipulati con i terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di pressione illecita o tentata induzione da parte di un pubblico funzionario a dare o promettere denaro o altra utilità, il Soggetto deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV;

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

5.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di gestione dei finanziamenti erogati da Enti pubblici informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

6. Gestione dei Rapporti e degli Adempimenti con la Pubblica Amministrazione

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata).

Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione di autorizzazioni, licenze, certificazioni, etc. rilasciate da Soggetti pubblici o ad essi equiparati per la gestione delle proprietà immobiliari per edificazione, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione, etc. (es. Comune per il rilascio di concessioni edilizie, licenze o altri permessi, etc.).
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CDA • U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting • U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo • U.O. Segreteria, Servizi generali ed Affari societari • Consulenti esterni

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione di autorizzazioni, licenze, certificazioni, etc. rilasciate da Soggetti pubblici o ad essi equiparati per la gestione delle proprietà immobiliari per edificazione, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione, etc. (es. Comune per il rilascio di concessioni edilizie, licenze o altri permessi, etc.).
REATI IPOTIZZABILI

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n.1, c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Presidente CDA
- U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting
- U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo
- U.O. Segreteria, Servizi generali ed Affari societari

ATTIVITA' SENSIBILE

Gestione dei rapporti con funzionari competenti in occasione di accertamenti e ispezioni in materia societaria e fiscale; es. rapporti con funzionari dell'Agenzia delle Entrate (Imposte Dirette e IVA) in caso di verifiche fiscali e successiva emissione di cartella esattoriale o in caso di accertamento con adesione del contribuente, GdF in occasioni di verifiche, ispezioni e accertamenti.

REATI IPOTIZZABILI

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di Persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Presidente CDA
- U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting
- U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari
- U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo
- Consulenti esterni

ATTIVITA' SENSIBILE

Gestione dei rapporti con funzionari competenti in occasione di accertamenti e ispezioni in materia societaria e fiscale; es. rapporti con funzionari dell'Agenzia delle Entrate (Imposte Dirette e IVA) in caso di verifiche fiscali e successiva emissione di cartella esattoriale o in caso di accertamento con adesione del contribuente, GdF in occasioni di verifiche, ispezioni e accertamenti.

REATI IPOTIZZABILI

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n. 1, c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CDA**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari**
- **U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo**
- **Consulenti esterni**

ATTIVITA' SENSIBILE

- **Gestione dei rapporti con enti pubblici competenti in occasione di accertamenti e ispezioni in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali relativi a Dipendenti e Collaboratori; es. rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari (INPS, INAIL, ASL, etc.) in occasione di ispezioni e controlli anche in materia di predisposizione delle denunce agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, etc.) relative a variazioni dei rapporti di lavoro, malattie, infortuni, etc.**
- **Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (esempio: piano formativo, durata, ecc.) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie (categorie protette).**

REATI IPOTIZZABILI

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**
- **Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**
- **Corruzione di Persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)**
- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CDA**
- **U.O. Risorse Umane**
- **U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **Consulenti esterni**

ATTIVITA' SENSIBILE

- **Gestione dei rapporti con enti pubblici competenti in occasione di accertamenti e ispezioni in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali relativi a Dipendenti e Collaboratori; es. rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari (INPS, INAIL, ASL, etc.) in occasione di ispezioni e controlli anche in materia di predisposizione delle denunce agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, etc.) relative a variazioni dei rapporti di lavoro, malattie, infortuni, etc.**
- **Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (esempio: piano formativo, durata, ecc.) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie (categorie protette).**

REATI IPOTIZZABILI

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 640 comma 2, n.1, c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Presidente CDA
- U.O. Risorse Umane
- U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari
- U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo
- U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting
- Consulenti esterni

ATTIVITA' SENSIBILE

- Gestione dei rapporti con VV.F., ASL, ISPELS, Ispettorato del Lavoro, Medico Competente, in occasione di accertamenti / ispezioni relativamente agli impianti tecnologici, macchinari, salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
- Gestione dei rapporti con ARPA, in occasione di accertamenti / ispezioni relativamente agli adempimenti ambientali relativi allo smaltimento dei rifiuti (es. predisposizione del MUD) e in materia di inquinamento (acustico, delle acque, del suolo, etc.).

REATI IPOTIZZABILI

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di Persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Presidente CDA
- U.O. Risorse Umane
- U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari
- U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo
- Consulenti esterni

ATTIVITA' SENSIBILE

- Gestione dei rapporti con VV.F., ASL, ISPELS, Ispettorato del Lavoro, Medico Competente, in occasione di accertamenti / ispezioni relativamente agli impianti tecnologici, macchinari, salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
- Gestione dei rapporti con ARPA, in occasione di accertamenti / ispezioni relativamente agli adempimenti ambientali relativi allo smaltimento dei rifiuti (es. predisposizione del MUD) e in materia di inquinamento (acustico, delle acque, del suolo, etc.).
- Gestione dei rapporti con le Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, ecc.) incaricati di visite ispettive.

REATI IPOTIZZABILI
• Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità • Europea (art. 640 comma 2, n.1, c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CDA • U.O. Risorse Umane • U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari • U.O. Amministrazione, trasparenza e controllo • Consulenti esterni

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e fiscale) e dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro Consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.) • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 <i>bis</i> c.p.) • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Supporto giuridico • Consulenti Esterni

6.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, "Peculato, concussione, induzione indebita

a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio", all'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 in relazione al reato di corruzione tra privati, all'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in quattro sezioni: una prima che si riferisce alla truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee; una seconda che si riferisce alla corruzione per l'esercizio della funzione, alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, alla corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione e all'induzione indebita a dare o promettere utilità; una terza che attiene al reato di corruzione tra privati e una quarta relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

i) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee ex art. 640 comma 2, n. 1, c.p.

È indispensabile premettere che i delitti sopra indicati comportano sempre un danno di tipo patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, i destinatari, nell'ambito della propria attività, sono tenuti ad osservare in primo luogo le norme di comportamento indicate nel paragrafo ii) concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione. In secondo luogo, i reati in esame rientrano, come sopra specificato, anche nell'ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati Personali.

Pertanto, i destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati sono tenuti, nell'ambito della propria attività, anche al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 640 comma 2, n.1 c.p. (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee) indicato dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

I Destinatari che rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai Soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione e conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Le informazioni devono essere trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da Soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi della Società ed al trattamento di qualsivoglia dato Personale.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei sopracitati Soggetti di:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo *username* e alla *password*, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi della Società);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che Terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo Soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile della sicurezza informatica, alla modifica periodica della *password*;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile per la sicurezza informatica;

- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte della Società al Dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di Terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- non utilizzare i sistemi informativi aziendali per l'attuazione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie di concorrenza sleale nei confronti dei *competitors* di **BMTI** o, più in generale, di qualsivoglia altra Persona fisica/giuridica.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al Soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

Inoltre, **BMTI**, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo *username* e *password* assegnati originariamente dalla Società;
- stabilire le modalità di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, sconsigliando vivamente l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- stabilire la periodicità di modifica della suddetta *password*, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella *password*;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;

- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio ex art. 320 c.p., istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p., traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.).

Il pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio possono essere entrambi Soggetti attivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Codice penale definisce all'art. 357 c.p. il pubblico ufficiale come colui il quale "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", mentre, all'art. 358 c.p., qualifica l'incaricato di pubblico servizio come colui che "*a qualunque titolo, presta un pubblico servizio*". Tuttavia, l'accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei Soggetti attivi in essa operanti deve intendersi, ai presenti fini, come estensiva.

Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, affrontato il tema della qualificazione degli "Enti pubblici" e dei Soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura "pubblica" dell'Ente non sia configurata direttamente dalla Legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di "Ente pubblico in senso stretto".

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare "in concreto" e non solo "in astratto", rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di Soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte dei Destinatari del presente protocollo e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il fatto che l'attività dell'ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con Organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi Soggetti; il fatto che l'ente derivi dalla trasformazione di "ente pubblico economico" (ad es., ENI, ENEL) fino a quando sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario; il fatto che l'Ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione; il fatto che l'ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che possa godere di c.d. "istituti di privilegio" ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico (ad esempio in virtù di concessioni, diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'Autorità secondo le norme vigenti); il fatto che l'Ente, ed i Soggetti attivi in esso operanti, svolgano attività ricollegabili a interessi pubblici ed, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la sanità;
 - l'igiene pubblica;
 - la protezione civile;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
 - le dogane;
 - l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
 - i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi;
 - i servizi di supporto ed erogazione in merito all'assistenza e la previdenza sociale;

- l'istruzione pubblica;
- le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di pubblico servizio: Dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della commissione gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione, militari della guardia di finanza o NAS, militari dei carabinieri, vigili urbani, componenti dell'ufficio tecnico del comune, curatore (in qualità di organo del fallimento), operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale, medico Dipendente del servizio sanitario nazionale, ispettore ASL, vigili del fuoco, ecc..

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

II) E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 320 (corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione) e 319-*quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p., 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite).

richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative;
- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalla Legge e dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari

pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), ai loro familiari e/o alle Persone strettamente legate ad essi, che possa influenzare, anche solo in modo potenziale, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;

- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- offrire o promettere denaro o vantaggi di altra natura a seguito di pressioni illecite da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex Dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (familiari e Persone strettamente legate ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione).

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore durante lo svolgimento legittimo dei pubblici poteri;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere nell'ambito di qualunque rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di comunicazione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega, potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali Soggetti specifica procura.

In relazione ai rimborsi spese sostenuti da Dipendenti o Collaboratori, con particolare riferimento a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso attraverso delle opportune *policy* aziendali.

I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi nonché dei rapporti con gli enti in caso di ispezioni, accertamenti e contenzioni, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i Soggetti aziendali a ciò preposti;
 - autorizzate e sottoscritte da parte dei Soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
 - complete, veritiere e corrette;
 - ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
 - adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari Responsabili di Funzione;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- assicurare che gli adempimenti richiesti dagli Enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente attuati; informare prontamente il proprio Responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'ente e concordare conseguentemente con il proprio Responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- in caso di ispezioni, verifiche o visite di accertamento, la Società identifica, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe in essere, il Referente interno per l'ispezione. Il Referente e gli altri responsabili di Funzione eventualmente coinvolti nell'ispezione devono attenersi alle seguenti condotte:
 - tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
 - assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive;
 - non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
 - non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con Soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;

- non elargire né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
- non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
- non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del Soggetto beneficiario, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali ad enti ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Enti;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente il Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;

- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di pressioni illecite o tentata induzione da parte di un pubblico funzionario a dare o promettere denaro o altra utilità, il Soggetto deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

iv) Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione del reato di corruzione tra privati, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra privati di cui all' art. 2635 c.c. richiamato dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 o possano in astratto diventarlo.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o Soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private o enti privati, è vietato porre in essere:

- qualsiasi azione, anche solo tentata, volta a sollecitare o ricevere, anche per interposta Persona, dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità, ovvero accettarne la promessa;
- ogni condotta, anche solo tentata, preordinata ad offrire o promettere, anche per interposta Persona, denaro o altra utilità non dovuta;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di Soggetti segnalati dall'interlocutore/Referente privato al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).

Rispetto ai c.d. "processi strumentali", intendendosi per questi ultimi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può determinare la commissione di una delle richiamate condotte illecite, nonché le aree in cui potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione delle medesime condotte alla realizzazione dei rischi in analisi (tra cui ad esempio il rimborso di spese, spese di rappresentanza, gli atti di liberalità e i contratti con i Terzi Destinatari), si applicano i principi nel seguito descritti.

La Società definisce, attraverso opportune *policy* aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai Dipendenti. Coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati di corruzione, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali a enti privati ovvero

sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai Soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

E' inoltre fatto divieto di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati; di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

vi) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria ex art. 377-bis c.p.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È fatto divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 377-bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria) previsto dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001, o possono in astratto diventarlo.

Ai Destinatari è fatto divieto:

- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere in modo veritiero all'Autorità giudiziaria di Soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nell'ambito di un processo penale o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i Soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità giudiziaria, a dire il falso e/o ad omettere informazioni rilevanti nell'ambito di un processo penale;

- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a Persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all' Autorità giudiziaria al fine di indurle ad affermare il falso e/o ad omettere informazioni rilevanti;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineate possa, in astratto, diventarlo;

I contratti stipulati con i terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza Parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

6.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nei processi di gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

7. Vendita di Beni e Servizi a Soggetti Privati

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di vendita di beni e servizi a Soggetti privati.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
• Vendita di prodotti e servizi a Clienti privati • Partecipazione a gare finalizzate alla negoziazione e stipula di contratti attivi. • Negoziazione e stipula di contratti attivi con Società. • Gestione/rinnovo di contratti attivi.
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bisc.</i> c.c.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Supporto giuridico

ATTIVITA' SENSIBILE
• Affidamento Clienti. • Gestione del recupero crediti e dei piani di rientro.
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bisc.</i> c.c.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting • U.O. Supporto giuridico

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione contratti con Clienti, predisposizione di offerte commerciali
REATI IPOTIZZABILI
• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 <i>bisc.p.</i>)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • Tutte le funzioni aziendali coinvolte • U.O. Supporto Giuridico

ATTIVITA' SENSIBILE
Sviluppo prodotti, gestione, utilizzo di marchi e brevetti, marketing.
REATI IPOTIZZABILI
• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli o disegni (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 <i>terc.p.</i>)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Area prezzi e tariffe, studi e information technology • U.O. promozione istituzionale • U.O. comunicazione • U.O. Mercato

7.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 25- *ter* del D.Lgs. 231/2001 "Reati societari", all'art. 25-*bis* e 25-*bis1* del D.Lgs. 231/2001 relativi ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale.

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in due sezioni: una prima riferita al reato di corruzione tra privati e una seconda relativa ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale.

i) Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione del reato di corruzione tra privati, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra privati di cui all' art. 2635 c.c. richiamato dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2017, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli Interlocutori (Referenti apicali o Soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private o Enti privati, è vietato porre in essere:

- qualsiasi azione, anche solo tentata, volta a sollecitare o ricevere, anche per interposta Persona, dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità, ovvero accettarne la promessa;
- ogni condotta, anche solo tentata, preordinata ad offrire o promettere, anche per interposta Persona, denaro o altra utilità non dovuta;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di Soggetti segnalati dall'Interlocutore/Referente privato al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'Interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).

Rispetto ai c.d. "processi strumentali", intendendosi per questi ultimi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può determinare la commissione di una delle richiamate condotte illecite, nonché le aree in cui potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la

commissione delle medesime condotte alla realizzazione dei rischi in analisi (tra cui ad esempio il rimborso di spese, spese di rappresentanza, gli atti di liberalità e i contratti con i Terzi Destinatari), si applicano i principi nel seguito descritti.

La Società definisce, attraverso opportune *policy* aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai Dipendenti. Coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati di corruzione, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali a enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai Soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

E' inoltre fatto divieto di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi, in quanto indicati dagli Interlocutori/Referenti privati; di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale (turbata libertà dell'industria e del commercio ex art. 513 c.p., illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-bis c.p., fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ex art. 517-ter c.p., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni ex art. 473 c.p., introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.).

In premessa, si sottolinea che il rischio di commissione di tali reati è stato considerato “basso”; ciò posto l’Ente ha ritenuto di predisporre taluni presidi.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti contro l’industria e il commercio e in materia di proprietà industriale sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell’industria e del commercio), 513-*bis* (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 517-*ter* (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni) , 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p., richiamati dagli artt. art. 25-*bis* e 25-*bis1* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In generale, ai Destinatari è vietato:

- Contraffare o alterare marchi, segni distintivi o prodotti industriali ovvero, pur non avendo concorso alla contraffazione o all’alterazione, utilizzare tali marchi o segni distintivi;
- Introdurre nel territorio dello Stato, allo scopo di trarre profitto per sé o per Terzi, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi italiani o esteri contraffatti o alterati;
- Impedire o turbare mediante violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti un’attività commerciale o industriale, nonché compiere atti di concorrenza mediante violenza nell’ambito di un’attività commerciale o industriale o comunque produttiva.

E’, inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle Leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività “sensibili”;

- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra la Società:

- ha inserito nel Codice Etico specifiche previsioni riguardanti la tutela dei marchi, dei segni distintivi o prodotti industriali;
- ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale;
- ha previsto la realizzazione di attività formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
- assicura la corrispondenza alla normativa del materiale promozionale/pubblicitario presentato all'esterno.

Su qualsiasi operazione realizzata dai Soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

I contratti stipulati con i Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

7.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo aziendale di vendita di beni e servizi a Soggetti privati informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

8. Gestione dei Flussi Monetari e Finanziari

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione dei flussi monetari e finanziari. All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione tesoreria e cassa (incassi, pagamenti e piccola cassa)
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso (art. 416 <i>bis</i> c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting • U.O. Amministrazione, Trasparenza e controllo

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione tesoreria e cassa (incassi, pagamenti e piccola cassa)
REATI IPOTIZZABILI
• Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648 <i>bis</i> c.p.) • Impiego di utilità illecite (art. 648 <i>ter</i> c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter.1</i> c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Ufficio Bilancio, Contabilità e Budgeting • U.O. Amministrazione, Trasparenza e controllo

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione tesoreria e cassa (incassi, pagamenti e piccola cassa)
REATI IPOTIZZABILI
• Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies DLgs 231/01)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting • U.O. Amministrazione, Trasparenza e controllo

8.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione ed abuso d'ufficio", all'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata e all'art. 25-*octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" ed all'art 25 quinquiesdecies "reati tributari".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in tre sezioni: una prima riferita ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio e istigazione alla corruzione; una seconda relativa al delitto di associazione per delinquere e al delitto di associazione di tipo mafioso; una terza attinente ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di utilità illecite, autoriciclaggio.

i) Delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio ex art. 320 e istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p., traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio possono essere entrambi Soggetti attivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Codice Etico penale definisce all'art. 357 c.p. il pubblico ufficiale come colui il quale *"esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, mentre, all'art. 358 c.p., qualifica l'incaricato di pubblico servizio come colui che *"a qualunque titolo, presta un pubblico servizio"*. Tuttavia, l'accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei Soggetti attivi in essa operanti deve intendersi, ai presenti fini, come estensiva. Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, affrontato il tema della qualificazione degli "Enti pubblici" e dei Soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura "pubblica" dell'Ente non sia configurata direttamente dalla Legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di "ente pubblico in senso stretto".

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare "in concreto" e non solo "in astratto", rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di Soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte dei Destinatari del presente protocollo e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il fatto che l'attività dell'ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi Soggetti; il fatto che l'ente derivi dalla trasformazione di "ente pubblico economico" (ad es., ENI, ENEL) fino a quando sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario; il fatto che l'ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione; il fatto che l'ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che possa godere di c.d. "istituti di privilegio" ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico (ad esempio in virtù di concessioni, diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'Autorità secondo le norme vigenti); il fatto che l'Ente, ed i Soggetti attivi in esso operanti, svolgano attività ricollegabili a interessi pubblici ed, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la sanità;
 - l'igiene pubblica;
 - la protezione civile;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

- le dogane;
- l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi;
- i servizi di supporto ed erogazione in merito all'assistenza e la previdenza sociale;
- l'istruzione pubblica;
- le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di pubblico servizio: Dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della commissione gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione, militari della guardia di finanza o NAS, militari dei carabinieri, vigili urbani, componenti dell'ufficio tecnico del comune, curatore (in qualità di organo del fallimento), operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale, medico Dipendente del servizio sanitario nazionale, ispettore ASL, vigili del fuoco, ecc..

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 320 (corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione) c.p. 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p., 346 bis (traffico di influenze illecite), richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, o che possano in astratto diventarlo.

È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative;
- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalla Legge e dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), ai loro familiari e/o alle Persone strettamente legate ad essi che possa influenzare, anche solo in modo potenziale, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- offrire o promettere denaro o vantaggi di altra natura a seguito di pressioni illecite da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex Dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (parenti o Persone strettamente legate ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione).

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore durante lo svolgimento legittimo dei pubblici poteri;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere nell'ambito di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di comunicazione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali Soggetti specifica procura.

In relazione ai rimborsi spese sostenuti da Dipendenti o Collaboratori, con particolare riferimento a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso attraverso delle opportune *policy* aziendali.

I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente alla gestione dei flussi monetari e finanziari, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i Soggetti aziendali a ciò preposti;
 - autorizzate e sottoscritte da parte dei Soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
 - complete, veritiere e corrette;
 - ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
 - adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari Responsabili di Funzione;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- assicurare che gli adempimenti richiesti dagli enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente rispettati; informare prontamente il proprio Responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'ente e concordare conseguentemente con il proprio Responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'Ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- in caso di ispezioni, verifiche o accertamenti, la Società identifica, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe in essere, il Referente interno per l'ispezione. Il Referente e gli altri responsabili di Funzione eventualmente coinvolti nell'ispezione devono attenersi alle seguenti condotte:
 - tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
 - assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni Soggettive;

- non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
- non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con Soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;
- non elargire né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
- non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
- non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del Soggetto beneficiario, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali ad enti ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di enti;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio e istigazione alla corruzione), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di pressione illecita o tentata induzione da parte di un pubblico funzionario di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, il Soggetto deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere ex art. 416 c.p e associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti di criminalità organizzata sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di

reato di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416-*bis* (associazione di tipo mafioso) c.p. richiamati dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico della Società, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di Legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla Legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla Legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con Soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, a **BMTI** e al proprio Personale è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più Soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla Legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;

- contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

E', inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle Leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle diverse fasi dei processi;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dai punti di controllo interni, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili";
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui si venisse contattati da Soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il Soggetto deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV.
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) nonché l'OdV.
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

iii) Ricettazione (ex art. 648 c.p.), riciclaggio (ex art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (ex art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e reati tributari (artt.li 2, 3, 8, 10, 11, DLgs 74/2000).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

iv) È fatto divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648-ter.1 (autoriciclaggio) c.p. richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, nonché i reati tributari (artt.li 2, 3, 8, 10, 11, DLgs 74/2000) o possano in astratto diventarlo.

In particolare, ogni flusso finanziario in entrata e in uscita dalla Società, sia quelli afferenti ad operazioni ordinarie (incassi e pagamenti) che a quelli riferiti ad esigenze finanziarie (liquidità, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, coperture di rischi, ecc.) o ad operazioni straordinarie, deve essere legittimo e posto in essere nel rispetto della vigente normativa,

tracciato, ricostruibile *ex post*, adeguatamente motivato, autorizzato e rispondente alle effettive esigenze aziendali.

Parimenti devono essere adeguatamente formalizzati e tracciabili, in appositi documenti, atti o contratti i rapporti e le operazioni di natura commerciale o finanziaria con terze parti sottostanti ai flussi finanziari in entrata o in uscita, come pure i rapporti e le operazioni di eventuale natura *intercompany* o con i Soci.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- ottemperare a quanto stabilito dalle norme di Legge e dalle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con Fornitori/Clienti/Partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;
- non intrattenere rapporti commerciali con Soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

La Società, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico:

- implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di Clienti e Fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, ovvero di investimento, in particolare quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario ma attraverso operazioni quali ad esempio finanziamenti da parte di Soci o di Soggetti Terzi, finanziamenti eventualmente *intercompany* o strutture di *cash-pooling*:
 - siano effettuate nel rispetto della Legge;
 - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie e nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione in relazione alle esigenze di natura strategica e operativa della Società;

- prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da Soci o abbiano eventuale natura *intecompany*) e delle caratteristiche dell'operazione;
- siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto;
- siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o Soggetti a ciò espressamente delegati;
- siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi. Gli stessi principi si applicano nel caso di finanziamenti eventualmente erogati dalla Società a Terzi o in ambito *intercompany*;
- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti), anche quando finalizzate ad operazioni straordinarie, siano effettuate nel rispetto della Legge e dello statuto, gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale), adeguati flussi informativi, deliberate dagli organi a ciò preposti e poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;
- prevede modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di Fornitori, Clienti e Partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) procede attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;
- procede ad accordi negoziali con i Partner aventi sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr. "*black list*" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a Società terze;

- rifiuta di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dalla Legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D.Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A;
- comunica all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "*black list*" (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010).

Con particolare riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio si segnala che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione in conseguenza di fattispecie di natura non-colposa, colposa o contravvenzioni nei limiti previsti dalla legge anche collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di "autoriciclaggio" nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa).

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

8.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo aziendale dei flussi monetari e finanziari informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

9. Gestione del Personale

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione del Personale.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali sub processi (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata).

Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Selezione e assunzione del Personale (anche tramite Agenzie esterne).
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso (art. 416 <i>bisc.</i> c.p.) • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bisc.</i> c.c.) • Impiego illecito di cittadini di paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 <i>bis</i>, D.Lgs. n. 286/1998) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Risorse Umane • U.O. Amministrazione, Trasparenza e controllo • Consulenti esterni

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione del Personale
REATI IPOTIZZABILI

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bisc.c.*)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bisc.p.*)
- Impiego illecito di cittadini di paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 *bis*, D.Lgs. n. 286/1998)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Presidente CdA
- Direttore
- U.O. Risorse Umane
- Consulenti esterni

ATTIVITA' SENSIBILE

Percorsi di carriera, politiche retributive e sistemi di incentivazione.

REATI IPOTIZZABILI

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bisc.c.*)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bisc.p.*)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Presidente CdA/Consiglio di Amministrazione
- Direttore
- U.O. Risorse Umane
- Consulenti esterni

ATTIVITA' SENSIBILE

- Gestione dei rimborsi spese.
- Gestione delle carte di credito aziendali.

REATI IPOTIZZABILI

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**
- **Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**
- **Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**
- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bisc.* c.c.)**
- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bisc.* p.)**

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CdA**
- **Direttore**
- **U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting**
- **U.O. Amministrazione, Trasparenza e controllo**

9.1. Principi Generali di Funzionamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione e abuso d'ufficio", all'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 con specifico riguardo alla "Corruzione tra privati, all'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare", nonché all'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in quattro sezioni: una prima riferita ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità; una seconda relativa al reato di corruzione tra privati, una terza relativa al delitto di associazione per delinquere e al delitto di associazione di tipo mafioso e una quarta afferente al delitto di impiego di cittadini di paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare regolato dalla procedura di assunzione e controllo delle scadenze dei permessi di soggiorno.

i) Delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319, corruzione di Persona incaricata di

pubblico servizio ex art. 320, istigazione alla corruzione ex art. 322 e induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p.), 346 bis (traffico di influenze illecite) c.p., 323 (abuso d'ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE) c.p).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio possono essere entrambi Soggetti attivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Codice Etico penale definisce all'art. 357 c.p. il pubblico ufficiale come colui il quale *"esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*¹⁸, mentre, all'art. 358 c.p., qualifica l'incaricato di pubblico servizio come colui che *"a qualunque titolo, presta un pubblico servizio"*.

Tuttavia, l'accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei Soggetti attivi in essa operanti deve intendersi, ai presenti fini, come estensiva. Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, affrontato il tema della qualificazione degli "enti pubblici" e dei Soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura "pubblica" dell'ente non sia configurata direttamente dalla Legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di "ente pubblico in senso stretto".

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare "in concreto" e non solo "in astratto", rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di Soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte dei Destinatari del presente protocollo e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il fatto che l'attività dell'ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi Soggetti; il fatto che l'ente derivi dalla trasformazione di "ente pubblico economico" (ad es., ENI, ENEL) fino a quando sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario; il fatto che l'ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione; il fatto che l'ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che possa godere di c.d. "istituti di privilegio" ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico (ad esempio in virtù di concessioni, diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'Autorità secondo le norme vigenti); il fatto che l'ente, ed i Soggetti attivi in esso operanti, svolgano

attività ricollegabili a interessi pubblici ed, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la sanità;
- l'igiene pubblica;
- la protezione civile;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- le dogane;
- l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi;
- i servizi di supporto ed erogazione in merito all'assistenza e la previdenza sociale;
- l'istruzione pubblica;
- le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di pubblico servizio: Dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della commissione gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione, militari della guardia di finanza o NAS, militari dei carabinieri, vigili urbani, componenti dell'ufficio tecnico del comune, curatore (in qualità di organo del fallimento), operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale, medico Dipendente del servizio sanitario nazionale, ispettore ASL, vigili del fuoco, ecc..

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 320 (corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione) e 319-*quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p.), 346 bis (traffico di influenze illecite) c.p., 323 (abuso d'ufficio) c.p. quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative;
- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalla Legge e dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), ai loro familiari e/o alle Persone strettamente legate ad essi, che possa influenzare, anche solo in modo potenziale, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- offrire o promettere denaro o vantaggi di altra natura a seguito di pressioni illecite da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;

- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex Dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-*ter* dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (parenti e/o Persone strettamente legate ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione).

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore durante lo svolgimento legittimo dei pubblici poteri;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere nell'ambito di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di comunicazione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali Soggetti specifica procura.

In relazione ai rimborsi spese sostenuti da Dipendenti o Collaboratori, con particolare riferimento a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso attraverso delle opportune *policy* aziendali.

I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente alla gestione del Personale, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i Soggetti aziendali a ciò preposti;
 - autorizzate e sottoscritte da parte dei Soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
 - complete, veritiere e corrette;
 - ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
 - adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari Responsabili di Funzione;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- assicurare che gli adempimenti richiesti dagli enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente rispettati; informare prontamente il proprio Responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'ente e concordare conseguentemente con il proprio Responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- in caso di ispezioni, verifiche o accertamenti, la Società identifica, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe in essere, il Referente interno per l'ispezione. Il Referente e gli altri responsabili di Funzione eventualmente coinvolti nell'ispezione devono attenersi alle seguenti condotte:

- tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
- assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni Soggettive;
- non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
- non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con Soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;
- non elargire né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
- non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
- non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del Soggetto beneficiario, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali ad enti ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di enti;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di pressioni illecite o di tentata induzione da parte di un pubblico funzionario a dare o promettere denaro o altra utilità, il Soggetto deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione del reato di corruzione tra privati, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra privati di cui all' art. 2635 c.c. richiamato dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2017, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o Soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private o enti privato, è vietato:

- qualsiasi azione, anche solo tentata, volta a sollecitare o ricevere, anche per interposta Persona, dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità, ovvero accettarne la promessa;
- ogni condotta, anche solo tentata, preordinata ad offrire o promettere, anche per interposta Persona, denaro o altra utilità non dovuta;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di Soggetti segnalati dall'interlocutore/Referente privato al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).

Rispetto ai c.d. "processi strumentali", intendendosi per questi ultimi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può determinare la commissione di una delle richiamate condotte illecite, nonché le aree in cui potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione delle medesime condotte alla realizzazione dei rischi in analisi (tra cui ad esempio il

rimborso di spese, spese di rappresentanza, gli atti di liberalità e i contratti con i Terzi Destinatari), si applicano i principi nel seguito descritti.

La Società definisce, attraverso opportune *policy* aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai Dipendenti. Coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati di corruzione, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali a enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

E' inoltre fatto divieto di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati; di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

iii) Delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti di criminalità organizzata sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di

reato di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione di tipo mafioso) c.p. richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico della Società, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di Legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla Legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla Legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato;

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con Soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, a **BMTI** e al proprio Personale è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più Soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla Legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;

- contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

E', inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle Leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle diverse fasi dei processi;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dai punti di controllo interni, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili";
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui si venisse contattati da Soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il Soggetto deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV.
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) nonché l'OdV.
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

iv) Reato di impiego di cittadini di paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 22 comma 12**bis** D.Lgs. 286/1998).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione del reato di impiego di cittadini di paesi Terzi in cui soggiorno è irregolare sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 22 comma 12**bis** D.Lgs. 286/1998 richiamati dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In via generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- osservare e garantire l'osservanza, all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione e rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi interesse economico;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi Terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali Soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con Soggetti che notoriamente vi facciano ricorso.

È inoltre previsto, a carico di tali Soggetti, l'espresso divieto di:

- favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di Legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- sfruttare, ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;

È fatto divieto di assegnare incarichi di fornitura a Terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del Fornitore delle norme a tutela del Lavoratore ed in materia di immigrazione.

A tale proposito, la Società, in caso di rapporti di fornitura in ambiti particolarmente sensibili (ad esempio, aree geografiche a forte presenza di lavoro irregolare o comparti di attività storicamente esposti a tali rischi) sensibilizza i propri Fornitori, anche a mezzo di apposite clausole contrattuali, in merito ai principi cui l'attività degli stessi deve ispirarsi, nell'ambito della collaborazione con **BMTI** in tema di garanzie legali e morali dei lavoratori (rispetto della Legge, non discriminazione, divieto di lavoro minorile, divieto di forme di coercizione mentale o fisica, divieto di abusi e molestie, rispetto delle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispetto dei minimi salariali e degli orari di lavoro, rispetto delle libertà di associazione, rispetto della tutela dell'ambiente, ecc.).

In ogni caso, i contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare), devono:

- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

9.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di gestione del Personale informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

10. Acquisti di Beni, Servizi e Consulenze

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di acquisto di beni, servizi e consulenze. All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali sub processi (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata).

Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
• Acquisizione di beni e servizi generali. • Acquisizione di consulenze e incarichi professionali. • Investimenti e acquisizione di cespiti.
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.) • Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.) • Reati tributari (artt.li 2, 3, 8, 10, 11 DLgs 74/2000) • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bisc.c.</i>) • Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648 <i>bisc.p.</i>) • Impiego di utilità illecite (art. 648 <i>terc.p.</i>) • Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter1</i> c.p.) • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso (art. 416 <i>bisc.p.</i>)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • CdA • Direttore • U.O. Amministrazione, Trasparenza e controllo • U.O. Bilancio, Contabilità e Budgeting • U.O. Supporto Giuridico

10.1. Principi di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione e abuso d'ufficio", all'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 con specifico riguardo alla "Corruzione tra privati, all'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata", all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" ed all'art. 25 quinquiesdecies "Reati tributari".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in quattro sezioni: una prima riferita ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio e induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite; una seconda relativa al reato di corruzione tra privati, una terza relativa al delitto di associazione per delinquere e al delitto di associazione di tipo mafioso e una quarta afferente ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. Tali principi sono replicabili con riferimento ai reati tributari posto che le condotte "strumentali" rispetto a quei reati sono di per sé significative rispetto agli illeciti tributari (ad es. la costituzione di fondi neri; fatture emesse a fronte di prestazioni mai avvenute o per importi differenti rispetto a quanto versato)

i) Delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 e corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio ex art. 320, induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p., traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio possono essere entrambi Soggetti attivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Codice penale definisce all'art. 357 c.p. il pubblico ufficiale come colui il quale "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*"²², mentre, all'art. 358 c.p., qualifica l'Incaricato di pubblico servizio come colui che "*a qualunque titolo, presta un pubblico servizio*"

Tuttavia, l'accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei Soggetti attivi in essa operanti deve intendersi, ai presenti fini, come estensiva. Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, affrontato il tema della qualificazione degli "enti pubblici" e dei Soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura "pubblica" dell'ente non sia configurata direttamente dalla Legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di "ente pubblico in senso stretto".

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare "in concreto" e non solo "in astratto", rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di Soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte dei Destinatari del presente protocollo e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il fatto che l'attività dell'ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi Soggetti; il fatto che l'ente derivi dalla trasformazione di "ente pubblico economico" (ad es., ENI, ENEL) fino a quando sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario; il fatto che l'ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione; il fatto che l'ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che possa godere di c.d. "istituti di privilegio" ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico (ad esempio in virtù di concessioni, diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'Autorità secondo le norme vigenti)²⁴; il fatto che l'ente, ed i Soggetti attivi in esso operanti, svolgano attività ricollegabili a interessi pubblici ed, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la sanità;
 - l'igiene pubblica;
 - la protezione civile;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
 - le dogane;
 - l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

- i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi;
- i servizi di supporto ed erogazione in merito all'assistenza e la previdenza sociale;
- l'istruzione pubblica;
- le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di pubblico servizio: Dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della commissione gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione, militari della guardia di finanza o NAS, militari dei carabinieri, vigili urbani, componenti dell'ufficio tecnico del comune, curatore (in qualità di organo del fallimento), operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale, medico Dipendente del servizio sanitario nazionale, ispettore ASL, vigili del fuoco, ecc..

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 320 (corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio), 319- *quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p. richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative;

- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalla Legge e dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), ai loro familiari e/o alle Persone strettamente legate ad essi, che possa influenzare, anche solo in modo potenziale, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- offrire o promettere denaro o vantaggi di altra natura a seguito di pressioni illecite da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex Dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi

conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (parenti e/o Persone strettamente legati ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione).

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica dei prodotti offerti/servizi forniti;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere nell'ambito di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di comunicazione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali Soggetti specifica procura.

In relazione ai rimborsi spese sostenuti da Dipendenti o Collaboratori, con particolare riferimento a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso attraverso delle opportune *policy* aziendali.

I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente alla gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i Soggetti aziendali a ciò preposti;
 - autorizzate e sottoscritte da parte dei Soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
 - complete, veritiere e corrette;
 - ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
 - adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari Responsabili di Funzione;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- assicurare che gli adempimenti richiesti dagli enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente attuati; informare prontamente il proprio Responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'ente e concordare conseguentemente con il proprio Responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- in caso di ispezioni, verifiche o accertamenti, la Società identifica, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe in essere, il Referente interno per l'ispezione. Il Referente e gli altri responsabili di Funzione eventualmente coinvolti nell'ispezione devono attenersi alle seguenti condotte:
 - tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
 - assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni Soggettive;

- non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
- non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con Soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;
- non elargire né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
- non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
- non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del Soggetto beneficiario, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali ad enti ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Enti;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta al Consiglio di Amministrazione
- nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio induzione indebita a dare o promettere utilità), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di pressione illecita o tentata induzione da parte di un pubblico funzionario a dare o promettere denaro o altra utilità, il Soggetto deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione del reato di corruzione tra privati, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra

privati di cui all' art. 2635 c.c. richiamato dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2017, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o Soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private o enti privati, è vietato porre in essere:

- qualsiasi azione, anche solo tentata, volta a sollecitare o ricevere, anche per interposta Persona, dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità, ovvero accettarne la promessa;
- ogni condotta anche solo tentata, preordinata ad offrire o promettere, anche per interposta Persona, denaro o altra utilità non dovuta;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di Soggetti segnalati dall'Interlocutore/Referente privato al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).

Rispetto ai c.d. "processi strumentali", intendendosi per questi ultimi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può determinare la commissione di una delle richiamate condotte illecite, nonché le aree in cui potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione delle medesime condotte alla realizzazione dei rischi in analisi (tra cui ad esempio il rimborso di spese, spese di rappresentanza, gli atti di liberalità e i contratti con i Terzi Destinatari), si applicano i principi nel seguito descritti.

La Società definisce, attraverso opportune *policy* aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai Dipendenti. Coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati di corruzione, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali a enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai Soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

E' inoltre fatto divieto di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati; di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;

- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

iii) Delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere ex art. 416 c.p e associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti di criminalità organizzata sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione di tipo mafioso) c.p. richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico della Società, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di Legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla Legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla Legge penale;
- garantire che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con l’utilità sociale e, quindi, l’ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all’attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all’ipotesi del reato associativo considerato;

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con Soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, a **BMTI** e al proprio Personale è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più Soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla Legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l’utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell’ordine economico e dell’ordine pubblico;
- attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un’attiva e stabile partecipazione all’associazione illecita;
- contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell’interesse dell’associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l’operatività della associazione illecita;

- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

E', inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle Leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle diverse fasi dei processi;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dai punti di controllo interni, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili";
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui si venisse contattati da Soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il Soggetto deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) nonché l'OdV.
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

iv) Ricettazione (ex art. 648 c.p.), riciclaggio (ex art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (ex art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (ex art. 648-*ter1* c.p.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

È fatto divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648-*bis* (riciclaggio), 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648-*ter1* (autoriciclaggio) c.p. richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, nell'ambito del processo aziendale di acquisto di beni e/o servizi, ogni operazione di natura commerciale o finanziaria con terze Parti, di eventuale natura *intercompany* o con i Soci deve essere adeguatamente formalizzata e tracciabile, in appositi documenti, atti o contratti.

Inoltre, ogni flusso finanziario sottostante i processi di acquisto di beni e/o servizi, deve essere legittimo e posto in essere nel rispetto della vigente normativa, tracciato, ricostruibile *ex post*, adeguatamente motivato, autorizzato e rispondente alle effettive esigenze aziendali.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- ottemperare a quanto stabilito dalle norme di Legge e dalle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con Fornitori/Clienti/Partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;
- non intrattenere rapporti commerciali con Soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

La Società, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico:

- implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di Clienti e Fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- implementa una procedura di verifica della corrispondenza tra quanto fatturato e quanto pagato;
- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, ovvero di investimento, in particolare quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario ma attraverso operazioni quali ad esempio finanziamenti da parte di Soci o di Soggetti Terzi, eventuali finanziamenti *intercompany* o strutture di *cash-pooling*:
 - siano effettuate nel rispetto della Legge;
 - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie e nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione in relazione alle esigenze di natura strategica e operativa della Società;
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da Soci o abbiano eventuale natura *intercompany*) e delle caratteristiche dell'operazione;
 - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto;

- siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o Soggetti a ciò espressamente delegati;
- siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi. Gli stessi principi si applicano nel caso di finanziamenti eventualmente erogati dalla Società a Terzi o in eventuale ambito *intercompany*;
- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti), anche quando finalizzate ad operazioni straordinarie, siano effettuate nel rispetto della Legge e dello statuto, gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale), adeguati flussi informativi, deliberate dagli organi a ciò preposti e poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;
- prevede modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di Fornitori, Clienti e Partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) procede attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;
- procede ad accordi negoziali con i Partner aventi sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr. "*black list*" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a Società terze;
- rifiuta di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dalla Legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D.Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A;

- implementa un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un *iter* standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi nel caso in cui il Personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;
- comunica all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "*black list*" (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010).

Con particolare riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio si segnala che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01 di natura non-colposa collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di "autoriciclaggio" nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa).

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di

Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;

- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

10.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nella selezione e gestione dei Fornitori e nel processo di acquisto informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

11. Omaggi Commerciali, Liberalità, Spese di Rappresentanza e Sponsorizzazioni

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione di omaggi commerciali, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali sub processi (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione delle iniziative di business (omaggi, liberalità, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, organizzazione di convegni, eventi, etc.).
REATI IPOTIZZABILI
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bisc.c.</i>) • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso (art. 416 <i>bis</i> c.p.) • Reati tributari (art. 2,3,8 DLgs 74/2000)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• Presidente CdA • Direttore • U.O. Comunicazione • U.O. Progetti

11.1. Principi di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione",

all'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 con specifico riguardo alla "Corruzione tra privati, nonché all'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in tre sezioni: una prima riferita ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio e induzione indebita di dare o promettere utilità; una seconda relativa al reato di corruzione tra privati e una terza relativa al delitto di associazione per delinquere e al delitto di associazione di tipo mafioso. Tali principi sono replicabili con riferimento ai reati tributari posto che le condotte "strumentali" rispetto a quei reati sono di per sé significative rispetto agli illeciti tributari (ad es. la costituzione di fondi neri; fatture emesse a fronte di prestazioni mai avvenute o per importi differenti rispetto a quanto versato sono funzionali rispetto ai reati di corruzione, o di riciclaggio)

i) Delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 e corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio ex art. 320, induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p., traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio possono essere entrambi Soggetti attivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Codice Etico penale definisce all'art. 357 c.p. il pubblico ufficiale come colui il quale "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*"²⁵, mentre, all'art. 358 c.p., qualifica l'incaricato di pubblico servizio come colui che "*a qualunque titolo, presta un pubblico servizio*".

Tuttavia, l'accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei Soggetti attivi in essa operanti deve intendersi, ai presenti fini, come estensiva. Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, affrontato il tema della qualificazione degli "enti pubblici" e dei Soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura "pubblica" dell'ente non sia configurata direttamente dalla Legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di "ente pubblico in senso stretto".

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare "in concreto" e non solo "in astratto", rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di Soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte dei Destinatari del presente protocollo e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il fatto che l'attività dell'ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi Soggetti; il fatto che l'ente derivi dalla trasformazione di "ente pubblico economico" (ad es., ENI, ENEL) fino a quando sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario; il fatto che l'ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione; il fatto che l'ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che possa godere di c.d. "istituti di privilegio" ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico (ad esempio in virtù di concessioni, diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'Autorità secondo le norme vigenti); il fatto che l'Ente, ed i Soggetti attivi in esso operanti, svolgano attività ricollegabili a interessi pubblici ed, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la sanità;
 - l'igiene pubblica;
 - la protezione civile;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
 - le dogane;
 - l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
 - i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi;
 - i servizi di supporto ed erogazione in merito all'assistenza e la previdenza sociale;
 - l'istruzione pubblica;
 - le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di pubblico servizio: Dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della commissione gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione, militari della guardia di finanza o NAS, militari dei carabinieri, vigili urbani, componenti dell'ufficio tecnico del comune, curatore (in qualità di organo del fallimento), operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale, medico dipendente del servizio sanitario nazionale, ispettore ASL, vigili del fuoco, ecc..

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 320 (corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio), 319- *quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p., 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite) richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative;
- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalla Legge e dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), ai loro familiari e/o alle Persone strettamente legate ad essi, che possa influenzare, anche solo in modo potenziale, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre

per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;

- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- offrire o promettere denaro o vantaggi di altra natura a seguito di pressioni illecite da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti;
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex Dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (parenti, e/o Persone strettamente legate ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione).

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore durante lo svolgimento legittimo dei pubblici poteri;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

Ai Destinatari che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di comunicazione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega, potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali Soggetti specifica procura.

In relazione ai rimborsi di spese sostenuti da Dipendenti o Collaboratori, con particolare riferimento a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso attraverso delle opportune *policy* aziendali.

I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Per quanto attiene agli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente alla gestione del business aziendale quali l'organizzazione di convegni, eventi, sponsorizzazioni ecc., i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i Soggetti aziendali a ciò preposti;
 - autorizzate e sottoscritte da parte dei Soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
 - complete, veritiere e corrette;

- ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari responsabili di funzione;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- assicurare che gli adempimenti richiesti dagli Enti di riferimento, siano tempestivamente e correttamente attuati; informare prontamente il proprio Responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'ente e concordare conseguentemente con il proprio Responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- in caso di ispezioni, verifiche o visite di accertamento, la Società identifica, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe in essere, il Referente interno per l'ispezione. Il Referente e gli altri responsabili di Funzione eventualmente coinvolti nell'ispezione devono attenersi alle seguenti condotte:
 - tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
 - assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni Soggettive;
 - non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
 - non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con Soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;
 - non elargire né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
 - non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
 - non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del Soggetto

beneficiario, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali ad enti ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di enti;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione;
- nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione di Persona incaricata di pubblico servizio e per induzione indebita a dare o promettere utilità), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di pressioni illecite o tentata induzione da parte di un pubblico funzionario a dare o promettere denaro o altra utilità il Soggetto deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii)

fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV;

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione del reato di corruzione tra privati, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la corruzione tra privati di cui all' art. 2635 c.c. richiamato dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2017, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli Interlocutori (Referenti apicali o Soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private o enti privati, è vietato porre in essere:

- qualsiasi azione, anche solo tentata, volta a sollecitare o ricevere, anche per interposta Persona, dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
- ogni condotta, anche solo tentata, preordinata ad offrire o promettere, anche per interposta Persona, denaro o altre utilità non dovuta;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;

- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di Soggetti segnalati dall'Interlocutore/Referente privato al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).

Rispetto ai c.d. "processi strumentali", intendendosi per questi ultimi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può determinare la commissione di una delle richiamate condotte illecite, nonché le aree in cui potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione delle medesime condotte alla realizzazione dei rischi in analisi (tra cui ad esempio il rimborso di spese, spese di rappresentanza, gli atti di liberalità e i contratti con i Terzi Destinatari), si applicano i principi nel seguito descritti.

La Società definisce, attraverso opportune *policy* aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai Dipendenti. Coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati di corruzione, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali a Enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di Persone fisiche, ma solo a favore di Persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai Soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di Soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;

- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

E' inoltre fatto divieto di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri Soggetti Terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati; di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri Soggetti Terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo

il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

iii) Delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere ex art. 416 c.p e associazione di tipo mafioso ex art. 416-*bis* c.p.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti di criminalità organizzata sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416-*bis* (associazione di tipo mafioso) c.p. richiamati dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico della Società, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di Legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla Legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla Legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato;

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con Soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, a **BMTI** e al proprio Personale è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più Soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla Legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

E', inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle Leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle diverse fasi dei processi;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dai punti di controllo interni, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili";
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione

all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui si venisse contattati da Soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il Soggetto interessato deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV.
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) nonché l'OdV.
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

11.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di gestione di omaggi commerciali, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

12. Gestione della Sicurezza IT e altri Diritti d'Autore

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione della sicurezza IT e altri diritti di autore.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali sub processi (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che logico
REATI IPOTIZZABILI
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p.) • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 <i>quater</i> c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinqües</i> c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 <i>quater</i> c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 <i>quinqües</i> c.p.) • Documenti informatici, falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 <i>bis</i> c.p.) • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quinqües</i> c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 <i>ter</i> c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Consiglio d'Amministrazione
- Tutte le funzioni aziendali supportate dall'utilizzo di sistemi informativi
- U.O. digitalizzazione e gestione informatica

ATTIVITA' SENSIBILE

Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

REATI IPOTIZZABILI

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *terc.p.*)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quaterc.p.*)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqiesc.p.*)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bisc.p.*)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *terc.p.*)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quaterc.p.*)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqiesc.p.*)
- Documenti informatici, falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bisc.p.*)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Consiglio d'Amministrazione
- U.O. digitalizzazione e gestione informatica

ATTIVITA' SENSIBILE

Gestione delle attività di elaborazione dati e gestione delle attività di manutenzione dei sistemi esistenti.

REATI IPOTIZZABILI

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *terc.p.*)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quaterc.p.*)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqiesc.p.*)

615 *quinquies* c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)
- Documenti informatici, falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Consiglio d'Amministrazione
- U.O. digitalizzazione e gestione informatica

ATTIVITA' SENSIBILE

Diritti d'autore nell'ambito dei sistemi informativi

REATI IPOTIZZABILI

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Art. 171 Legge 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*)
- Art. 171 Legge 633/1941 comma 3
- Art. 171 *ter* Legge 633/1941
- Art. 171 *bis* Legge 633/1941
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- Presidente CdA
- Tutte le funzioni aziendali supportate dall'utilizzo di sistemi informativi
- U.O. digitalizzazione e gestione informatica

ATTIVITA' SENSIBILE

Diritti d'autore nell'ambito delle attività di archiviazione

REATI IPOTIZZABILI

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Art. 171 Legge 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*)
- Art. 171 Legge 633/1941 comma 3
- Art. 171 *ter* Legge 633/1941

- **Art. 171 *bis* Legge 633/1941**
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Presidente CdA**
- **U.O. digitalizzazione e gestione informatica**

12.1. Principi di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 24 e all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", all'art. 25- *bis* e all'art. 25-*nonies* del D.Lgs. 231/2001 che delineano rispettivamente i "Delitti in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento" e i "Delitti in materia di violazione del diritto di autore".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in due sezioni: una prima riferita ai delitti informatici e trattamento illecito di dati; una seconda relativa ai reati in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e in materia di violazione del diritto di autore.

i) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico ex art. 640-*ter* c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-*ter* c.p., detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ex art. 615-*quater* c.p., diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico ex art. 615-*quinques* c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ex art. 635- *bis* c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ex art. 635-*ter* c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici ex art. 635-*quater*, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ex art. 635-*quinques*, falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria ex art. 491-*bis* c.p.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 640-*ter* (frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico), 615-*ter* (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-*quater* (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), ex art. 615-*quinques* (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 635-*bis* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 615-*ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-*quinques* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 491-*bis* (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria) c.p. richiamati dagli artt. 24 e 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

Premessa

La sicurezza informatica rappresenta oggi uno degli ambiti di maggiore rischio operativo per le Amministrazioni e per le imprese. In questo è fondamentale che il Sistema Camerale si muova in modo coordinato e determinato nell'ambito della cyber sicurezza, consapevoli che operiamo tramite organizzazioni con capacità tecniche differenti: le Camere, le Unioni, le Società di Sistema, InfoCamere e B.M.T.I.

Al fine di mantenere una costante attenzione al tema della sicurezza anche a garanzia della continuità dei servizi e la continuità aziendale, sono in corso e poste in essere una serie di iniziative di supporto in materia di Cyber Security.

Le iniziative riguardano la sicurezza dell'intero **"perimetro camerale"** per cui sono responsabili le Camere e le altre organizzazioni del Sistema oltre il Data Center e la rete geografica nazionale presidiati da InfoCamere e quindi anche B.M.T.I..

A tal fine sono proposte 4 linee di attività:

- a. Analisi della vulnerabilità dei servizi in hosting o housing;
- b. Scansioni di sicurezza ad hoc;

- c. Formazione e consapevolezza dei rischi Cyber per i dipendenti del Sistema Camerale;
- d. Servizio continuativo di supporto per la gestione della Cyber Sicurezza.
- e. Certificazione del sistema di sicurezza di Cyber Security.

In parallelo all'avvio di queste quattro linee di attività B.M.T.I. lavorerà alla predisposizione di una **"nuova policy di cybersicurezza"**.

Nel contempo verranno prese misure e azioni di miglioramento di "check-up sulla sicurezza informatica". Si tratta di una prima presa di coscienza della propria esposizione in rete, che consentirà a B.M.T.I. di avere la consapevolezza e sviluppare attenzione alle tematiche della cyber security.

I Destinatari che rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai Soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione e conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Le informazioni devono essere trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da Soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi della Società ed al trattamento di qualsivoglia dato Personale.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei sopracitati Soggetti di:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo *username* ed alla *password*, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi della Società);

- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che Terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo Soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile della sicurezza informatica, alla modifica periodica della *password*;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile per la sicurezza informatica;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte della Società al Dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di Terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- non utilizzare i sistemi informativi aziendali per l'attuazione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie di concorrenza sleale nei confronti dei *competitors* di **BMTI** o, più in generale, di qualsivoglia altra Persona fisica/giuridica.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al Soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

Inoltre, **BMTI**, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo *username* e *password* assegnati originariamente dalla Società;
- stabilire le modalità di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, sconsigliando vivamente l'utilizzo di *password* ripetute ciclicamente;

- stabilire la periodicità di modifica della suddetta *password*, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella *password*;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi.
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) delitti in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e i delitti in materia di violazione del diritto di autore (ex artt. 473 c.p., 171 comma 1 lett.a) bis) e comma 3, 171-bis e 171-ter Legge n. 633/1941)

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui gli artt. 473 c.p., 171 comma 1 lett.a) bis) e comma 3, 171-*bis* e 171-*ter* Legge n. 633/1941 richiamati dagli artt. 25-*bis* e 25-*nonies* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In via generale, a tali Soggetti è richiesto di:

- garantire che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle Leggi, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di violazione del diritto di autore, alle procedure aziendali interne, nonché all'osservanza dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico della Società, è fatto divieto di:

- alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- alterare oppure contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - brevetti, disegni, modelli industriali ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali alterati oppure contraffatti;

- importare per trarne profitto, vendere o detenere per la vendita opere dell'ingegno o prodotti con marchi, segni distintivi e brevetti contraffatti o alterati;
- adottare condotte violente ovvero ricorrere a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare ostacoli al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale di Terzi, quale aspetto particolare dell'interesse economico collettivo;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di Terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;
- di mettere in atto pratiche di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo *peer to peer*.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al Soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) e Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra la Società:

- ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale;
- previsto un'attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
- assicura la conformità alla normativa del materiale promozionale/pubblicitario presentato all'esterno.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai delitti in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e i delitti in materia di violazione del diritto di autore), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* che obblighino la terza Parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

12.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di gestione della sicurezza IT e altri diritti di autore informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico

13. Gestione Ambientale

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione ambientale.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Sversamento di sostanze inquinanti nel sottosuolo da parte di Società Terze o in appalto di servizi e opere, o Ditte di Manutenzione.
REATI IPOTIZZABILI
Art. 25 <i>undecies</i> D.Lgs. 231/01 con riferimento ai seguenti reati: • Inquinamento ambientale (art. 452 <i>bisc.p.</i>) • Disastro ambientale (art. 452 <i>quaterc.p.</i>) • Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 <i>quinquiesc.p.</i>) • Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.L.gs. n. 152/2006) • Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.L.gs n. 252/2006)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI
• tutti i Dipendenti e i Collaboratori che prestano la propria attività lavorativa. • U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari

ATTIVITA' SENSIBILE

- Produzione di rifiuti speciali da attività tecnico-amministrative negli uffici.
- Produzione di rifiuti speciali da attività di manutenzione, lavori e servizi in appalto a Società terze o Fornitori.
- Affidamento di servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, intermediazione dei rifiuti.
- Non corretta gestione del trasporto e del deposito di rifiuti presso il sito usato come magazzino e stoccaggio.

REATI IPOTIZZABILI

- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.L.gs n. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.L.gs n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.L.gs n. 152/2006)
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.L.gs n. 152/2006)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione trasporto dei rifiuti (articolo art. 260 *bis* D.L.gs n. 152/2006)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- tutti i Dipendenti e i Collaboratori che prestano la propria attività lavorativa.
- U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari

ATTIVITA' SENSIBILE

- Gestione impianti di condizionamento.
- Gestione delle Società di manutenzione degli impianti e della loro qualifica.

REATI IPOTIZZABILI

Art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01 con riferimento ai seguenti reati:

- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e quelle contenenti cloruro di metile e altri idrocarburi. art. 25 *undecies* (comma 4 e Legge n. 549/93 - art. 3, comma 6).

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **tutti i Dipendenti e i Collaboratori che prestano la propria attività lavorativa.**
- **U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari**

13.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra descritte sono indicati all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 "Reati ambientali" e all'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono suddivisi in due sezioni: una prima riferita ai reati ambientali, una seconda relativa al delitto di associazione per delinquere e al delitto di associazione di tipo mafioso.

i) reati ambientali (Inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p., disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p., delitti colposi contro l'ambiente ex art. 452-*quinquies* c.p., scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili ex art. 137 D.Lgs. n. 152/2006, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee ex art. 257 D.Lgs. n. 152/2006, traffico illecito di rifiuti ex art. 259 D.Lgs n. 152/2006, attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 D.Lgs n. 152/2006, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258 D.Lgs. n. 152/2006, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D.Lgs n. 152/2006, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione trasporto dei rifiuti ex articolo art. 260-*bis* D.Lgs n. 152/2006)

L'attività di **BMTI** non è particolarmente impattata dal rischio di commissione dei reati ambientali, non trattandosi infatti di attività industriale, di produzione ecc. Tuttavia, stante anche l'estrema attenzione della Società alle problematiche ambientali, si è ritenuto di dover indicare dei principi di comportamento da seguire nello svolgimento delle attività. Tali principi sono stati definiti nel Regolamento per la gestione dei rifiuti, adottato da BMTI e parte integrante degli allegati del

Modello Organizzativo. Nello specifico il Regolamento ha come oggetto le norme di comportamento e le procedure da avviare e rispettare all'interno di BMTI in relazione alla gestione dei rifiuti, in applicazione della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

La puntuale applicazione del Regolamento consente che:

- a. sia rispettata la normativa vigente in materia;
- b. i rifiuti prodotti non vengano dispersi nell'ambiente;
- c. le quantità di rifiuti prodotti siano ridotte, per quanto possibile, e che venga incentivata l'attività di recupero, così come previsto dagli Art. 178 -179 -180 e 181 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- d. le modalità della loro gestione siano omogenee in tutta la struttura, ad esclusione delle sedi di Milano e di Bologna che devono attenersi a quanto disciplinato dalle strutture ospitanti, fatto salvo quanto attiene ai rifiuti speciali;
- e. i rifiuti vengano conferiti in modo sostanzialmente e formalmente corretto agli smaltitori, nel rispetto della salute degli operatori e con la massima attenzione verso l'ambiente.

Fermo restando quanto previsto nelle prassi/procedure della Società nonché nel Codice Etico adottato dalla Società, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, siano idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi interesse economico;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- devono essere adottate misure dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti devono essere effettuati in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- devono essere adottate procedure per prevenire le emergenze ambientali e per essere pronti a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

Su qualsiasi operazione realizzata dai Soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati in materia ambientale), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni: in caso di conflitti di interesse ovvero di oggettive difficoltà nell'ambito dei rapporti con interlocutori di Società terze, il

Soggetto deve informare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;

- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

ii) delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.).

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei delitti di criminalità organizzata sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, al Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione di tipo mafioso) c.p. richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico della Società, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di Legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla Legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla Legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;

- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato;

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con Soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, a **BMTI** e al proprio Personale è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più Soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla Legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

E', inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle Leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle diverse fasi dei processi;

- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dai punti di controllo interni, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili";
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* che obblighino la terza Parte al rispetto del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui si venisse contattati da Soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il Soggetto interessato deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o al Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV.
- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) nonché l'OdV.
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo

il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

13.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di gestione ambientale informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.

14. Gestione Della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Il presente paragrafo si riferisce al processo aziendale di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

All'interno di questo processo sono state individuati gli eventuali *sub processi* (c.d. attività sensibili) ciascuno rappresentato mediante una tabella, ai fini di una più facile e immediata comprensione.

Ogni tabella illustra le attività sensibili, i reati ipotizzabili con riferimento a ciascuna attività sensibile, le funzioni aziendali coinvolte e quelle strumentali (nell'accezione sopra indicata). Successivamente sono indicati i principi generali di comportamento cui i Destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono attenersi e gli obblighi informativi verso l'OdV.

ATTIVITA' SENSIBILE
Gestione, controllo operativo, sorveglianza e rispetto legislativo della Sicurezza e Salute del Lavoro.
REATI IPOTIZZABILI
• Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo art. 589 c.p. e lesioni Personali colpose art. 590 c.p.)
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Datore di lavoro (Presidente Consiglio d'Amministrazione)**
- **Preposti alla sicurezza**
- **RSPP**
- **tutti i Dipendenti/Collaboratori/visitatori/Terzi che svolgono attività presso la Società (es. Fornitori)**

ATTIVITA' SENSIBILE

Gestione e controllo degli aspetti di Salute e Sicurezza del Lavoro relativi alle attività di Terzi, Società in Appalto, Ditte di manutenzione che operano presso la sede della Società

REATI IPOTIZZABILI

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo art. 589 c.p. e lesioni Personali colpose art. 590 c.p.)**
- **Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E FUNZIONI AZIENDALI STRUMENTALI

- **Datore di lavoro (Presidente Consiglio d'Amministrazione)**
- **Preposti alla sicurezza**
- **RSPP**
- **tutti i Dipendenti/Collaboratori/visitatori/Terzi che svolgono attività presso la Società (es. Fornitori)**

14.1. Principi Generali di Comportamento

I reati connessi allo svolgimento delle attività sensibili sopra indicate sono disciplinati all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Lo scopo dei principi generali di seguito forniti è quello di assicurare che i comportamenti assunti dai Destinatari siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi generali sono contenuti in un'unica sezione relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Reati di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e lesioni Personali colpose ex art. 590 c.p.

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni Personali colpose, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello, dal Codice Etico ed in particolar modo trattati all'interno del sistema di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, conforme alle Linee Guida UNI INAIL, implementato dall'Ente; nonché del Protocollo Covid 19.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) e all'art. 590 c.p. (lesioni Personali colpose), richiamati dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, o possano in astratto diventarlo.

a) In via generale, ai Destinatari del presente Modello è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge e dalle procedure aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- comunicare tempestivamente al Responsabile designato dall'azienda per la Sicurezza, nonché all'OdV, qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a Collaboratori/Dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
- segnalare prontamente all'OdV possibili aree di miglioramento e/o eventuali *gap* procedurali riscontrati nell'espletamento della propria attività professionale.

b) La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza.

In particolare, la gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia

possibile, siano ridotti al minimo – e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antiincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Inoltre, la Società si impegna ad adottare le seguenti misure:

- manutenzione programmata allo stabile, impianti macchine, ed attrezzature;
- programmi di ristrutturazione periodica dei luoghi di lavoro, in funzione del cambiamento dell'organizzazione del lavoro;
- programmi di formazione continua e pianificata dei lavoratori;

I principi alla base delle prassi e delle procedure aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro mirano a definire e mantenere attivo un completo ed efficiente sistema di regole in grado di garantire i seguenti obiettivi:

- riduzione al minimo dei rischi per la salute e la sicurezza mediante la programmazione della prevenzione;
- coinvolgimento Responsabile di tutti i Soggetti;
- diffusione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute a tutti i livelli;

- controllo costante dell'attuazione delle misure di sicurezza e salute in tutte le attività aziendali.

La Società vuole rivolgere particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

A. Sistema di deleghe di funzioni: dovranno essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei Soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

B. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi: i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del medico competente, del RSSP, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del Personale, le specifiche sostanze, le attrezzature impiegati nelle attività. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR conforme alle previsioni di Legge.

Il DVR deve essere aggiornato periodicamente e, comunque, in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Devono, inoltre, essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:

- a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
- b) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, se necessario in relazione a variazioni di rischio;
- c) la definizione ed adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, contenenti istruzioni e procedure in caso di emergenza (ad es., incendio, allagamento, fughe di gas, *black-out* elettrico, infortunio e malore, evacuazione della sede, *security*, ecc.);
- d) il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio.

C. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: deve essere aggiornato, a cura del medico competente, un piano sanitario volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la

tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche.

D. Flussi informativi: devono essere predisposte apposite comunicazioni interne volte a definire le modalità e i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro inclusa, per ciò che attiene, la necessaria informazione dell'OdV.

E. Attività di informazione e formazione: deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e aggiornato un programma di informazione, formazione e addestramento periodico dei Destinatari. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro.

F. Monitoraggio del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate.

Devono essere programmate ed effettuate, a cura del datore di lavoro e del RSPP e con la partecipazione del medico competente, apposite riunioni volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale.

Come suggerito dalle Linee Guida e dalle *best practice* il sistema di controllo in materia di SSL si articola in un doppio livello di monitoraggio.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i Soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei Soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esempio, datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:

- di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di Legge e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
- di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
- di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

Il primo livello di monitoraggio è, altresì, garantito dal rispetto dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla Legge per ciascuna figura - oggetto di training da parte della Società e, dunque, adeguatamente diffusi.

Il secondo livello di monitoraggio, richiamato espressamente dalle Linee Guida, è svolto dall'OdV, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al Soggetto di interpellare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o Referente interno (in caso di Soggetti Terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

I contratti stipulati con i Terzi Destinatari (i quali sono identificati in base al coinvolgimento nelle attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni Personali colpose), devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard che obblighino la terza parte al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Società con previsione delle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi;
- essere sottoscritti dai Soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;

- essere sottoposti ad un *iter* autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

È infine fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero in caso di situazioni anomale nell'ambito dei rapporti con interlocutori Terzi, il Soggetto deve informarne il proprio Responsabile (in caso di Dipendente di **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il Soggetto deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di Dipendente **BMTI**) o il Referente interno (in caso di Soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'OdV.

INTERESSE E VANTAGGIO DELL'ENTE: PROFILI DI COMPATIBILITÀ CON I REATI COLPOSI DI EVENTO

Premesso che la compatibilità tra i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente – interesse e vantaggio (art. 5 D.Lgs. 231/2001) – e i reati colposi ha costituito un leitmotiv della riflessione dottrinale e giurisprudenziale fin dall'introduzione nel "catalogo 231" delle fattispecie di natura colposa in materia di sicurezza sul lavoro, problematica ulteriormente acuita dalla successiva introduzione dei reati ambientali nell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 (avvenuta dapprima con D.Lgs. 121/2011 e, da ultimo, con la novella della L. 68/2015 sui c.d. ecodeletti).

La problematica, in particolare, trae origine dalla ritenuta inconciliabilità strutturale tra il coefficiente soggettivo che caratterizza tali fattispecie incriminatrici – la colpa, qualificata dalla mancanza di volontà dell'evento ai sensi dell'art. 43 c.p. – e la direzione finalistica della condotta della persona fisica che, anche secondo le indicazioni della Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, qualifica l'interesse dell'ente.

Sul punto, infatti, si rammenta il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il criterio dell'interesse esprime la direzione finalistica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, in relazione all'elemento psicologico della specifica persona fisica autrice dell'illecito; laddove il vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post sulla base

degli effetti concretamente di natura patrimoniale-economica conseguiti alla realizzazione dell'illecito e indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato.

Tale distinzione consente di distinguere un interesse societario "a monte" a ottenere un vantaggio per effetto dell'illecito – prefigurato, pur se di fatto eventualmente non più realizzato – e un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente rappresentato ex ante in capo all'agente.

Ebbene, se simili definizioni dell'interesse e del vantaggio apparivano senz'altro compatibili con i reati presupposto di natura dolosa – su cui tipicamente nasce e si innesta la responsabilità dell'ente e caratterizzati dall'elemento volitivo – altrettanto non poteva predicarsi delle menzionate fattispecie colpose.

In proposito, infatti, si poneva l'interrogativo circa la possibilità di rinvenire un interesse dell'ente o un vantaggio per lo stesso connessi alla morte o a una lesione grave o gravissima ai danni di un lavoratore (ovvero, ancora, alla verifica di un fenomeno di inquinamento ambientale o di disastro ambientale nei termini descritti dal Titolo VI-bis del Codice penale), stante proprio l'assenza di una volontà dolosa a corredo della condotta criminosa, da un lato, e considerate altresì le conseguenze negative, in termini patrimoniali e non patrimoniali, in cui sarebbe incorso l'ente a fronte della realizzazione di simili eventi.

In base alle considerazioni sopra riportate relative all'interesse e vantaggio dell'Ente BMTI ha programmato e sviluppato un dettagliato programma di miglioramento legato alla valutazione dei rischi richiamati nel DVR e integrati nella adozione delle Linee Guida UNI INAIL imperniate sulla norma dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, deputata a prevenire o, comunque, a minimizzare il rischio dell'illecito dell'ente da deficit organizzativo, causalmente connesso alla realizzazione dei più gravi eventi di morte o lesioni con violazione delle medesime regole cautelari.

14.2. Flussi Informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nel processo di gestione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro informano l'OdV in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra, nell'ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero qualora vengano a conoscenza di situazioni anomale e/o violazioni del presente protocollo e comportamenti non conformi alle previsioni del Codice Etico.